



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

REGOLAMENTO EMITTENTI

Allegato 3

Informazione societaria

A CURA DELLA
DIVISIONE RELAZIONI ESTERNE
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

GIUGNO 2010

[pagina bianca]

Allegato 3 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n. 17221 del 12 marzo 2010 e n. 17326 del 13 maggio 2010)¹.

ALLEGATO 3	INFORMAZIONE SOCIETARIA	Pag.	3
Allegato 3A -	Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo	"	5
Schema 1 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di operazioni di fusione o scissione	"	6
Schema 2 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni	"	8
Schema 3 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto	"	11
Schema 4 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie	"	12

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 maggio 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15 maggio 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie. La delibera n. 15960 del 30 maggio 2007 è pubblicata nella G.U. n. 134 del 12 giugno 2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.2, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16515 del 18 giugno 2008 è pubblicata nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.2, giugno 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 16709 del 27 novembre 2008 è pubblicata nella G.U. n. 288 del 10 dicembre 2008 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2008; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 16840 del 19 marzo 2009 è pubblicata nel S.O. n. 43 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2009; essa è in vigore dal 1° luglio 2009, salvo quanto disposto al punto II della stessa delibera relativamente agli artt. 34-ter, 34-terdecies, 57 e 144-duodecies. La delibera n. 16850 del 1° aprile 2009 è pubblicata nel S.O. n. 45 alla G.U. n. 83 del 9 aprile 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.1, aprile 2009; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto disposto al punto IV della stessa delibera (v. ndr all'art. 65-bis). La delibera n. 16893 del 14 maggio 2009 è pubblicata nella G.U. n. 115 del 20 maggio 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17002 del 17 agosto 2009 è pubblicata nella G.U. n. n. 192 del 20 agosto 2009 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.2, agosto 2009; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 è pubblicata nella G.U. n. 70 del 25 marzo 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.1, marzo 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto IV.2 della medesima delibera. La delibera n. 17326 del 13 maggio 2010 è pubblicata nella G.U. n. 116 del 20 maggio 2010 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2010; essa è in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto dettato dalla disciplina prevista nel punto III della medesima delibera.

Schema 5 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile	”	13
Schema 6 -	Relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni	”	14
Schema 7 -	Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari	”	16
Allegato 3B -	Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione, fusione e scissione e alle operazioni con parti correlate	”	31
<i>Parte I -</i>	Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti	”	31
<i>Parte II -</i>	Schemi di documenti informativi	”	34
Schema 1 -	Documento informativo relativo ad operazioni di fusione significative	”	35
Schema 2 -	Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative	”	40
Schema 3 -	Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti	”	47
Schema 4 -	Documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate	”	52
Allegato 3C -	Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche	”	53
Schema 1 -	Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai direttori generali	”	53
Schema 2 -	Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione e ai direttori generali	”	54
Schema 3 -	Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dai direttori generali	”	56
Allegato 3C-bis -	Note esplicative e integrative della relazione semestrale (abrogato)	”	58
Allegato 3C-ter -	Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni	”	59
Schema 1 -	Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni	”	59
Schema 2 -	Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni	”	60
Allegato 3D -	Contenuto della relazione trimestrale (abrogato).....	”	61
Allegato 3E -	Contenuto dei verbali delle assemblee	”	62
Allegato 3F -	Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati	”	63
Allegato 3G -	Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	”	69
Allegato 3G-bis -	Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	”	70
Allegato 3H -	Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale	”	71
Allegato 3I	Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione	”	74
Allegato 3L	Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio.....	”	82
Allegato 3M	Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Filing	”	90
Allegato 3N	Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate	”	91
Allegato 3O	Report per l'attestazione dei requisiti dello SDIR	”	97
Allegato 3P	Report per l'attestazione dei requisiti del meccanismo di stoccaggio	”	112

ALLEGATO 3
INFORMAZIONE SOCIETARIA

ALLEGATO 3A

Contenuto delle relazioni illustrative dell'organo amministrativo^()*

I componenti dell'organo di amministrazione^(*) predispongono relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:

- schema n. 1, per le proposte di fusione o di scissione;
- schema n. 2, per le proposte di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni;
- schema n. 3, per le proposte di modificazione dello statuto^(**);
- schema n. 4, per le proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;
- schema n. 5, per le ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile;
- schema n. 6, per le ipotesi di conversione delle azioni^(***).

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Trattino così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(***) Trattino inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

SCHEMA N. 1: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) in occasione di operazioni di fusione o di scissione**1) Nelle ipotesi di fusione:**

1.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

1.a.bis) in caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile^(**);

1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie;

1.c) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto;

1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse;

1.e) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione;

1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione;

1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione;

1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

1.i) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di fusione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile^(***);

1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2) nelle ipotesi di scissione:

2.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

2.b) la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società;

2.c) l'indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni;

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(***) Punto così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

- 2.d) le valutazioni dell'organo amministrativo in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso qualora l'operazione di scissione comporti l'esclusione dalla quotazione ai sensi dell'articolo 2437-*quinquies* del codice civile^(*);
- 2.e) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;
- 2.f) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione;
- 2.g) gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;
- 2.h) la descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa;
- 2.i) nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare i criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e il valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti;
- 2.l) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie;
- 2.m) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla scissione.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni**1) Nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni:**

1.1) le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale e/o dell'emissione di obbligazioni, ivi comprese quelle convertibili o *cum warrant*, in rapporto anche all'andamento gestionale della società;

1.2) ove le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale e/o con l'emissione di obbligazioni siano destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario, un prospetto, redatto a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenti il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato, ovvero, se più recente dall'ultima situazione interinale (semestrale o trimestrale) pubblicata. Se l'emittente è la *holding* di un gruppo, tali dati devono essere forniti anche a livello consolidato di gruppo;

1.3) se l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni vengono proposti all'assemblea dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio, la stima dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso nonché le indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso, ed in particolare:

nell'ipotesi di imprese manifatturiere e commerciali:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c) evoluzione della struttura finanziaria;

nell'ipotesi di banche:

- a.1) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
- b.1) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
- c.1) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

- a.2) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- b.2) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
- c.2) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

In ogni caso devono essere forniti elementi di informazione in relazione alla prevedibile chiusura dell'esercizio in corso;

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

- 1.4) l'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonché le modalità e i termini del loro intervento;
- 1.5) le eventuali altre forme di collocamento previste;
- 1.6) i criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto, nonché il rapporto di conversione in caso di emissione di obbligazioni convertibili;
- 1.7) gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonché gli eventuali diritti di opzione non esercitati;
- 1.8) il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;
- 1.9) la data di godimento delle azioni e/o delle obbligazioni di nuova emissione;

2) nelle ipotesi di aumenti gratuiti del capitale sociale:

- 2.1) le motivazioni dell'aumento gratuito;
- 2.2) le modalità dell'operazione, con particolare riguardo alla natura ed all'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse;
- 2.3) la data di godimento delle azioni di nuova emissione;

3) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni di ammontare significativo¹, in aggiunta a quanto previsto nei punti n. 1) e 2):

- 3.1) gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente;
- 3.2) gli effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

4) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura, fatto salvo quanto indicato nell'articolo 2441, comma 6, cod. civ.:

- 4.1) illustrazione dell'operazione e dei relativi riflessi sui programmi gestionali dell'emittente conferitario;
- 4.2) indicazione del valore attribuito ai beni oggetto del conferimento contenuto nella relazione di stima ex articolo 2440 cod. civ.;
- 4.3) indicazione del numero, della categoria, della data di godimento e del prezzo di emissione delle azioni oggetto dell'aumento di capitale;
- 4.4) riflessi tributari dell'operazione sull'emittente conferitario;
- 4.5) indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai

¹ La significatività può essere considerata in relazione all'incidenza dell'ammontare dell'operazione sul patrimonio netto dell'emittente.

sensi dell'articolo 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi^(*).

5) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale con esclusione del diritto di opzione di cui all'articolo 2441, comma 4, seconda parte, del codice civile:

5.1.) le motivazioni dell'operazione di aumento del capitale sociale;

5.2.) la destinazione dell'aumento;

5.3.) le considerazioni in base alle quali i componenti dell'organo di amministrazione ritengono che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato^(**).

^(*) Punto inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(**) Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 3: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo in occasione di modificazioni dello statuto^(*)

- 1) Le motivazioni delle variazioni proposte;
- 2) l'esposizione a confronto dell'articolo o degli articoli dello statuto^(**) di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate.
- 3) le valutazioni dell'organo amministrativo^(**) in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti ovvero in merito alla non ricorrenza del medesimo diritto;
- 4) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati al suo esercizio, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;
- 5) con specifico riguardo alle informazioni che non risultano definibili prima dell'assemblea - quali, ad esempio, la data di iscrizione della deliberazione assembleare, dalla quale decorrono i termini per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso alle deliberazioni^(**) - occorrerà fornire indicazione delle modalità con le quali verranno informati gli aventi diritto, precisando altresì i quotidiani sui quali saranno pubblicati i necessari avvisi stampa.

^(*) Rubrica così sostituita con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 4: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie^(*)

- 1) Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;
- 2) il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione;
- 3) ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile;
- 4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta;
- 5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonché le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati. Ove l'individuazione puntuale del prezzo minimo e di quello massimo venga rinviata al momento di effettuazione dell'operazione, l'indicazione dei criteri sulla base dei quali verranno determinati i riferiti prezzi, con particolare riguardo ai requisiti di oggettività di tali criteri ed alla circostanza che essi siano idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie;
- 6) le modalità, tra quelle indicate nell'art. 144-*bis*, attraverso le quali gli acquisti saranno effettuati e, se conosciute, quelle attraverso le quali le alienazioni saranno effettuate;
- 7) ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, l'indicazione delle riserve utilizzabili a copertura dell'eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse, o se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, dell'importo della relativa differenza tra i due valori nonché l'indicazione, se significativi, di eventuali effetti economici.

^(*) Schema così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

SCHEMA N. 5: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile

- 1) La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla data prevista dell'assemblea;
- 2) la situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;
- 3) le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale;
- 4) le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;
- 5) ove siano stati approvati o siano in corso di approvazione dei piani di ristrutturazione dell'indebitamento, l'indicazione dei principali contenuti di detti piani e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente derivanti dall'attuazione dei medesimi.

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 6: Relazione illustrativa dell'organo amministrativo^(*) per l'assemblea convocata per deliberare la conversione di azioni^()**

Nelle ipotesi di conversione obbligatoria di azioni in azioni di categoria diversa, inserire soltanto le informazioni che risultano compatibili per tale tipo di operazione^(***).

- 1) le motivazioni della proposta di conversione;
- 2) descrizione dei diritti o privilegi spettanti alla categoria di azioni da convertire;
- 3) le criticità specifiche dell'operazione quali, ad esempio: la perdita di privilegi patrimoniali peculiari della categoria di azioni da convertire; il diverso grado di liquidità delle medesime azioni ove, una volta conclusa l'operazione di conversione, vi sia stata un'adesione parziale; l'eventuale revoca dalla quotazione delle azioni non convertite e i diritti attribuiti dallo statuto nell'ipotesi di revoca dalla quotazione delle stesse; gli effetti diluitivi della partecipazione al capitale nel caso di conversione non alla pari;
- 4) il quantitativo di azioni da convertire posseduto dall'eventuale azionista di controllo, come definito dall'articolo 93 del Testo Unico;
- 5) l'intenzione da parte dell'eventuale azionista di controllo, come definito nel precedente punto, di svolgere attività di compravendita sul mercato delle azioni oggetto dell'operazione, precisando le relative finalità;
- 6) indicazione di eventuali impegni a convertire assunti dai titolari delle azioni da convertire, con particolare riguardo all'azionista di controllo;
- 7) i dividendi distribuiti negli ultimi 5 anni alle azioni oggetto della conversione;
- 8) l'eventuale conguaglio di conversione ed i relativi criteri di determinazione;
- 9) il rapporto di conversione ed i relativi criteri di determinazione;
- 10) le modalità di esercizio della conversione anche con riguardo alle ipotesi in cui le azioni da convertire provengano da acquisti effettuati in borsa entro il periodo di adesione o dall'esercizio anticipato di contratti a premio con scadenza differita;
- 11) eventuale esistenza di condizioni di efficacia della conversione (quali la previsione di quantitativi minimi o massimi per la conversione);
- 12) quantitativo delle azioni oggetto della conversione e di quello delle azioni offerte in conversione;
- 13) indicazione, anche mediante rappresentazione grafica, dell'andamento nell'ultimo semestre dei prezzi delle azioni da convertire sui mercati regolamentati ove esse sono trattate;
- 14) nel caso si ravvisino eventuali incentivi (ad es. il c.d. premio implicito) alla conversione, indicazione delle relative modalità di determinazione ed evidenziazione della circostanza che eventuali diverse condizioni di mercato nel periodo di conversione potrebbero anche determinare la scomparsa dei descritti incentivi alla conversione;
- 15) ove sussistano piani di *stock option* aventi ad oggetto le azioni da convertire, indicazione degli effetti della conversione su tali piani;

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Schema inserito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

^(***) Capoverso inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

- 16) composizione del capitale sociale prima e dopo l'operazione di conversione, ipotizzando, in quest'ultimo caso, la conversione integrale;
- 17) variazioni di rilievo degli assetti proprietari in conseguenza dell'operazione di conversione nell'ipotesi di conversione integrale delle azioni;
- 18) principali destinazioni che l'emittente intende assegnare all'eventuale ricavato netto della conversione di azioni. Se tale netto ricavo è destinato, direttamente o indirettamente, all'acquisto di attività non rientranti nella gestione ordinaria, fornire una breve descrizione di tali attività e del loro costo; ove le medesime attività siano da acquisire da parti correlate, individuare nominativamente i soggetti cedenti, il relativo grado di correlazione rispetto all'emittente, le motivazioni economiche dell'acquisizione, i criteri di determinazione del prezzo di acquisto. Qualora il ricavato dell'operazione venga destinato alla riduzione, alla ricomposizione o all'estinzione di debiti finanziari, fornire una stima pro-forma degli effetti economici e finanziari derivanti da tale destinazione;
- 19) l'indicazione che la presente relazione, integrata con le informazioni necessarie per l'esercizio della conversione¹, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione.

¹ Quali ad esempio: il calendario dell'operazione, la stima del prevedibile ammontare delle spese dell'operazione distintamente per l'emittente e per l'investitore, le modalità e i termini di pagamento dell'eventuale conguaglio, le modalità e i termini di comunicazione al pubblico e alla Consob dei risultati della conversione.

SCHEMA N. 7: Documento informativo che forma oggetto di relazione illustrativa dell'organo amministrativo per l'assemblea convocata per deliberare i piani di compensi basati su strumenti finanziari^(*)

Il documento informativo contiene un preliminare elenco di definizioni volte ad illustrare il significato dei termini utilizzati, di uso non comune.

E' necessario indicare con chiarezza le informazioni contenute nei seguenti paragrafi che non sono disponibili al momento dell'approvazione della proposta per l'assemblea e che saranno fornite, ai sensi dell'art. 84-bis, comma 5, lett. a), del regolamento emittenti, al momento dell'assegnazione degli strumenti nella fase di attuazione dei piani.

1. I soggetti destinatariPer tutti i piani

- 1.1 L'indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.
- 1.2 Le categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2 del Regolamento emittenti

In aggiunta a quanto previsto ai punti 1.1 e 1.2:

- 1.3 L'indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:
 - a) soggetti che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nella società emittente azioni;
 - b) soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3;
 - c) persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.
- 1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie:
 - a) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2;
 - b) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.3;
 - c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati etc.);

^(*) Schema inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007..

- d) nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi.

2. Le ragioni che motivano l'adozione del piano

Per tutti i piani:

2.1 gli obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.1.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio¹:

- le ragioni e i criteri in base alle quali l'emittente ha deciso di stabilire un dato rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva;
- finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine;
- i criteri di definizione dell'orizzonte temporale alla base dei sistemi incentivanti.

Per tutti i piani:

2.2 variabili chiave, anche nella forma di indicatori di *performance* considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.2.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

- l'indicazione dei fattori, anche in termini di *performance*, e dei criteri utilizzati per individuare le particolari caratteristiche relative alle modalità dei compensi basati su strumenti finanziari;
- il modo in cui tali modalità sono state individuate in relazione agli amministratori, ai soggetti che svolgono funzione di direzione, ai dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della società, alle altre specifiche categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono previsti piani con particolari condizioni, o di collaboratori sia della società quotata sia delle relative società in rapporto di controllo;
- le ragioni alla base della scelta degli specifici compensi previsti nei medesimi piani, anche in relazione al raggiungimento degli individuati obiettivi di lungo periodo;

Per tutti i piani:

2.3 elementi alla base della determinazione dell'entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione;

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

2.3.1 L'informazione è di maggiore dettaglio e include ad esempio:

- i fattori considerati per decidere l'entità dei compensi;
- gli elementi presi in considerazione per la modifica rispetto ad analoghi precedenti piani;
- il modo in cui hanno influito su tale determinazione eventuali compensi realizzabili sulla base di tali precedenti piani;

¹ Gli esempi indicati nei paragrafi 2.1.1, 2.2.1 e 2.3.1 sono da considerare una lista non esaustiva e quindi:

- sono da integrare ove gli interessati lo ritengano necessario ai fini dell'adeguata informazione degli investitori;
- possono essere ritenuti non vincolanti ove gli interessati li ritengano non idonei ai fini della corretta descrizione dei propri piani.

- le indicazioni sulla coerenza tra gli elementi alla base della determinazione del compenso e gli obiettivi stabiliti.

Per tutti i piani

- 2.4 le ragioni alla base dell'eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall'emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;
- 2.5 valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani;
- 2.6 l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

Per tutti i piani

- 3.1 ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano;
- 3.2 indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzione e competenza;
- 3.3 eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;
- 3.4 descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani (ad esempio: assegnazione gratuita di azioni, aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, acquisto e vendita di azioni proprie).

Per i piani rilevanti come definiti nell'art. 84-bis, comma 2, del Regolamento emittenti

- 3.5 il ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati;
- 3.6 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 1, la data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione;
- 3.7 ai fini di quanto richiesto dall'art. 84-bis, comma 5, lett. a), la data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato per la remunerazione;
- 3.8 il prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati;
- 3.9 nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:
 - i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
 - ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art. 114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui tali informazioni siano:
 - a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero

- b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

4. Le caratteristiche degli strumenti attribuiti

Per tutti i piani

- 4.1 la descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari; ad esempio, indicare se il piano è basato su attribuzione di: strumenti finanziari (c.d. assegnazione di *restricted stock*); dell'incremento di valore di tali strumenti (c.d. *phantom stock*); di diritti di opzione che consentono il successivo acquisto degli strumenti finanziari (c.d. *option grant*) con regolamento per consegna fisica (c.d. *stock option*) o per contanti sulla base di un differenziale (c.d. *stock appreciation right*);
- 4.2 l'indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti;
- 4.3 il termine del piano;
- 4.4 il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie;
- 4.5 le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di *performance*; descrizione di tali condizioni e risultati;
- 4.6 l'indicazione di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall'esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;
- 4.7 la descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni;
- 4.8 la descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- 4.9 l'indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani;
- 4.10 le motivazioni relative all'eventuale previsione di un "riscatto", da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto;
- 4.11 gli eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile;
- 4.12 l'indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascuno strumento del piano;
- 4.13 l'indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

Con particolare riferimento all'attribuzione di azioni

- 4.14 gli eventuali limiti previsti per l'esercizio del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali;

4.15 nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile;

Con particolare riferimento alle stock option

4.16 numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione;

4.17 scadenza delle opzioni;

4.18 modalità (americano/europeo), tempistica (ad es. periodi validi per l'esercizio) e clausole di esercizio (ad esempio clausole di *knock-in* e *knock-out*);

4.19 il prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e i criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

- a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) (ad esempio: prezzo di esercizio pari al 90%, 100% o 110% del prezzo di mercato), e
- b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio (ad esempio: ultimo prezzo del giorno precedente l'assegnazione, media del giorno, media degli ultimi 30 giorni ecc.);

4.20 nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza;

4.21 criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari;

4.22 nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore;

4.23 criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.);

Per tutti i piani:

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

- a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;
- b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: / /

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. <i>stock grant</i>)						
		<u>Sezione 1</u> Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente (10)	Data assegnazione da parte dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								

Note							
(5)							
Note							
(6)							
Note							
(7)							
Note							

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. <i>stock grant</i>)						
		<u>Sezione2</u>						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione: <input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)						
	Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente (10)	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti	
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								

Note							
(5)							
Note							
(6)							
Note							
(7)							
Note							

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: / /

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2							
		Opzioni (<i>option grant</i>)							
		<u>Sezione 1</u> Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)							
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili (10) (12)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate (10)	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a. (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione
(2)									
Note									
(3)									
Note									
(4)									

Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2						
		Opzioni (<i>option grant</i>)						
		<u>Sezione 2</u> Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione: <input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)						
		Data delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data assegnazione	Scadenza opzione
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								

Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Note alla tabella

- (1) Deve essere compilata una riga per ogni soggetto individualmente identificato e per ogni categoria considerata; per ciascun soggetto o categoria deve essere riportata una riga diversa per: i) ogni tipologia di strumento o opzione assegnato (ad es. differenti prezzi di esercizio e/o scadenze determinano differenti tipologie di opzioni); ii) ogni piano deliberato da assemblea diversa.
- (2) Indicare il nominativo dei componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllate o controllanti.
- (3) Indicare il nominativo dei soggetti con funzione di direzione nell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lett. c)-c2 e nelle società controllate indicate nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c3.
- (4) Indicare il nominativo delle persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni e non siano legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

- (5) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-*sexies*, comma 1, lettera c)-c.2; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option* siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.
- (6) Indicare l'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152-*sexies*, lettera c)-c.3 ; nel caso in cui, con riferimento alle *stock option*, siano previste per tali soggetti prezzi di esercizio diversi (ovvero per le *stock grant* eventuali prezzi di acquisto diversi) occorre indicare il nominativo di ciascuno di tali soggetti compilando un corrispondente numero di righe.
- (7) Indicare la categoria degli altri dipendenti e la categoria dei collaboratori non dipendenti. E' necessario riportare diverse righe in relazione a categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati).
- (8) I dati si riferiscono agli strumenti relativi a piani approvati sulla base di:
- i. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente approva la proposta per l'assemblea e/o
 - ii. delibere assembleari precedenti la data in cui l'organo competente a decidere da attuazione alla delega ricevuta dall'assemblea;
- la tabella contiene pertanto:
- nell'ipotesi i), dati aggiornati alla data della proposta dell'organo competente per l'assemblea (in tale caso la tabella è unita al documento informativo per l'assemblea di approvazione dei piani);
 - nell'ipotesi ii), dati aggiornati alla data della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, (in tale caso la tabella è allegata ai comunicati pubblicati a seguito della decisione dell'organo competente per l'attuazione dei piani, e la sezione I riporta i dati relativi a tutte le delibere assembleari inerenti piani in corso di validità i cui strumenti risultano già assegnati (anche relativi a precedenti tranche previste dalla medesima delibera sulla base della quale l'organo competente assegna i nuovi strumenti).
- (9) I dati possono riferirsi:
- a. alla decisione del consiglio di amministrazione precedente l'assemblea, per la tabella unita al documento presentato in assemblea; in tale caso la tabella riporterà soltanto le caratteristiche eventualmente già definite dal consiglio di amministrazione;
 - b. alla decisione dell'organo competente a decidere l'attuazione del piano successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea, nel caso di tabella unita al comunicato da pubblicare in occasione di tale ultima decisione inerente l'attuazione.

In entrambi i casi occorre segnare il corrispondente riquadro nel campo relativo alla presente nota 9. Per i dati non ancora definiti indicare nel corrispondente campo il codice "N.D." (Non disponibile).

- (10) Totale degli strumenti soggetti a restrizione (ad es. *restricted stock*), nel quadro 1, ovvero della azioni sottostanti le opzioni, nel quadro 2; è necessario indicare una riga per ogni classe di strumento (ad es. per ogni differente durata della restrizione, ovvero per ogni diverso prezzo di esercizio); il numero è calcolato alla data del consiglio di amministrazione che approva la proposta per l'assemblea ovvero alla data della successiva decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea; nel caso di tabella elaborata per il comunicato relativo alla decisione dell'organo competente per l'attuazione del piano (cfr. ipotesi indicata alla nota 9, lett. *b*), il numero complessivo degli strumenti, o delle azioni sottostanti gli strumenti, di nuova assegnazione non va indicato nella sezione 1 ma soltanto nel primo campo della sezione 2.
- (11) Se la data di assegnazione è diversa dalla data in cui il l'eventuale comitato per le remunerazione ha formulato la proposta con riguardo a tale assegnazione aggiungere nel campo anche la data della proposta del predetto comitato evidenziando la data in cui ha deliberato il cda o altro organo competente con il codice "cda/oc" e la data della proposta del comitato per le remunerazione con il codice "cpr".
- (12) Il numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili, è relativo alle opzioni che sebbene assegnate siano non esercitabili per effetto delle condizioni di vesting.
- (13) Indicare ad esempio, nel quadro 1: i) azioni della società X, ii) strumento parametrato al valore delle azioni Y, e nel quadro 2: iii) opzioni sulle azioni W con liquidazione fisica; iv) opzioni sulle azioni Z con liquidazione per contanti, ecc.

ALLEGATO 3B
*Documenti informativi relativi alle operazioni significative
di acquisizione/cessione e fusione/scissione e alle operazioni con parti correlate^(*)*

I. Criteri generali per valutare la significatività di operazioni di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti^()**

A. PRINCIPI GENERALI

Per stabilire se per un'operazione di fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizione e cessione effettuata da un emittente azioni, anche tramite società da esso controllate, debba essere pubblicato il documento informativo previsto dagli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti ("il documento informativo"), ne deve essere preliminarmente valutata la significatività rispetto alle dimensioni dell'emittente. Nel successivo paragrafo, per ogni tipologia di operazione, sono individuati i parametri sulla cui base svolgere tale verifica. Di norma, quando almeno uno dei parametri applicabili risulti non inferiore al 25%, l'operazione è da ritenersi significativa.

Gli emittenti potranno a loro volta richiedere di essere dispensati dalla redazione del documento informativo qualora, pur risultando raggiunta la soglia di significatività per almeno uno dei parametri previsti dal presente Allegato, l'applicazione di tali parametri sia da ritenere inappropriata alle specifiche circostanze del caso ovvero vi siano altri fattori idonei ad escludere la necessità del documento informativo.

L'emittente azioni è tenuto alla redazione del documento informativo anche qualora nel corso dell'esercizio concluda con la medesima controparte o con soggetti controllanti o controllati dalla stessa o rispetto ai quali abbia già evidenze della correlazione con detta controparte più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, pur non essendo singolarmente significative, considerate in forma aggregata superino i parametri di significatività specificati al paragrafo successivo. Nell'ipotesi in cui il superamento della soglia di rilevanza sia determinato dal cumulo di più operazioni, l'emittente dovrà pubblicare un unico documento informativo. Le operazioni che, per effetto del cumulo, hanno determinato l'obbligo di pubblicazione del documento informativo non concorreranno alla valutazione di significatività di ulteriori eventuali operazioni straordinarie successive. In caso di operazioni straordinarie poste in essere con parti correlate si fa rinvio all'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.

Devono ritenersi escluse dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo le operazioni:

- effettuate tra l'emittente quotato e società da esso interamente controllate;
- effettuate tra due o più società interamente controllate dall'emittente.

B. PARAMETRI DI SIGNIFICATIVITÀ

Si forniscono di seguito i parametri di significatività per la redazione dei menzionati documenti informativi, specificando che, qualora almeno uno dei sotto indicati parametri risulti uguale o superiore al 25%, le operazioni di fusione/scissione ovvero di acquisizione/cessione saranno in via generale qualificate come significative e, pertanto, gli emittenti saranno tenuti alla redazione dei documenti informativi di cui agli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti.

^(*) Rubrica così sostituita con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Le norme concernenti gli obblighi di informazione su operazioni con parti correlate entrano in vigore il 1°.1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

^(**) Parte inserita con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

B1. FUSIONI E SCISSIONI

a – *Attività*: totale attivo della società incorporata (fusa) ovvero delle attività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente¹;

b – *Redditività*: risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società incorporata (fusa) ovvero delle attività da scindere/risultato prima delle imposte e delle attività cessate dell'emittente azioni²;

c – *Patrimonio netto*: totale patrimonio netto della società incorporata (fusa) ovvero del ramo d'azienda oggetto di scissione/totale patrimonio netto dell'emittente azioni³;

d – *Passività*: totale delle passività della società incorporata (fusa) ovvero delle passività oggetto di scissione/totale attivo dell'emittente azioni⁴.

Si precisa, in via generale, che la Consob ritiene comunque necessaria la redazione del documento informativo in caso di fusione (per incorporazione o per unione) tra emittenti azioni nonché di fusione di un emittente azioni in una società non avente azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

B2. ACQUISIZIONI E DISMISSIONI

a – *Controvalore*: controvalore dell'operazione/capitalizzazione dell'emittente rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo determinabile ai sensi dell'accordo.

b - *Attività*: totale attivo della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale attivo dell'emittente azioni⁵.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

¹ Dati tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato ovvero dal più recente stato patrimoniale individuale qualora la società non sia tenuta alla redazione dei conti consolidati.

² Cfr. nota n. 1.

³ Cfr. nota n. 1.

⁴ Cfr. nota n. 1.

⁵ Cfr. nota n. 1.

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c - *Redditività*: risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/risultato prima delle imposte e dei risultati delle attività cessate dell'emittente azioni⁶;

d - *Patrimonio netto*: totale patrimonio netto della società (o del ramo d'azienda) acquisita (o ceduta)/totale patrimonio netto dell'emittente⁷;

e - *Passività*: totale passività dell'entità/ramo d'azienda acquisita-o/ceduta-o/totale attivo dell'emittente azioni⁸.

Ove l'operazione di cessione/acquisizione abbia ad oggetto un'attività, l'unico parametro applicabile è quello sopra individuato al punto a).

⁶ Cfr. nota n. 1.

⁷ Cfr. nota n. 1.

⁸ Cfr. nota n. 1.

II. Schemi di documenti informativi^(*)

Di seguito si forniscono gli schemi dei documenti informativi che sono redatti in occasione delle seguenti operazioni:

- schema n. 1, per operazioni significative di fusione;
- schema n. 2, per operazioni significative di scissione;
- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura^(**);
- schema n. 4, per operazioni con parti correlate individuate nell'articolo 71-bis del regolamento^(***).

^(*) Titolo inserito con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

^(**) Parole così modificate con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(***) Parole inserite con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Le norme concernenti gli obblighi di informazione su operazioni con parti correlate entrano in vigore il 1°/1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

SCHEMA N. 1: Documento informativo relativo ad operazioni di fusione⁹ significative

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società fusa o incorporata.

- Indice**1. Avvertenze**

- 1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.
- 2.1.1 Descrizione delle società oggetto dell'operazione.
- 2.1.1.bis) In caso di fusione a seguito di acquisizione con indebitamento, illustrazione delle informazioni contenute nell'articolo 2501-bis, comma 3, del codice civile^(*).
- 2.1.2 Modalità, termini e condizioni dell'operazione; valori attribuiti alle società interessate all'operazione, indicando l'eventuale esistenza di perizie; criteri seguiti per la determinazione del rapporto di concambio e metodi di valutazione seguiti; modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante e di quella risultante dalla fusione e data di godimento delle stesse; data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella che risulta dalla fusione; riflessi tributari dell'operazione sull'emittente.
- 2.1.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione.
- 2.1.4 Gli effetti della fusione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.
- 2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.
- 2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

^(*) Punto inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

⁹ Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di incorporazione di società non quotate (e non partecipate al 100%) effettuate da emittenti quotati. Per altre fattispecie, trova applicazione lo stesso schema, con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.3 Documenti a disposizione del pubblico

2.3.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo¹⁰.

3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla società incorporata

4.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società incorporata o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative.

4.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, tale circostanza è menzionata precisando se il lavoro di revisione svolto ha dato luogo all'espressione di un giudizio; in tal caso è altresì specificato il tipo di giudizio rilasciato e sono indicati gli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.

4.3 Ove la società incorporata sia stata costituita da meno di un esercizio, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al più breve periodo di attività, corredati di sintetiche note esplicative.

4.4 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati ove disponibili, riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

4.5 Cash flow e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.

¹⁰ Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

5. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

5.1 Stato patrimoniale e conto economico pro-forma.

5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili (*).

5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma^{11 12(**)}.

5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹¹ Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

¹² I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:
a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dall'organo amministrativo;
b) informazioni finanziarie pro-forma;
c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.

^(**) Il testo della nota 12 è stato modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati ^(*).

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nelle ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nell'ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

6.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.1.4 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della società emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima società.

- 6.2 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.
- 6.3 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: *a)* le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; *b)* i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'articolo 2501-*quinquies*^(*) del codice civile redatte dai componenti degli organi di amministrazione^(*) delle società partecipanti alla fusione.
- Progetto di fusione di cui all'articolo 2501-*ter*^(*) del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater*^(*) del codice civile.
- Relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-*sexies*^(*) del codice civile.
- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dai componenti dell'organo di amministrazione^(*) ai fini della definizione del rapporto di cambio.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla fusione.
- Relazione della società di revisione redatta ai sensi dell'articolo 2501-*bis*, comma 5, del codice civile^(**).

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Trattino inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 2: Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative¹³

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società beneficiaria della scissione.

- Indice**1. Avvertenze**

- 1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.
- 1.2 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi inerenti la/le società beneficiaria/e derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione di scissione

- 2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.
 - 2.1.1 Descrizione delle società partecipanti all'operazione.
 - 2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione; tipologia di scissione; modalità di assegnazione delle azioni della/e società beneficiaria/e; data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione; trattamento contabile della scissione e data da cui decorrono gli effetti contabili per le società partecipanti alla stessa; riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla stessa.
 - 2.1.3 Descrizione delle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa, nel caso in cui esse non siano già quotate presso un mercato regolamentato, in conformità a quanto richiesto nello schema n.1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento.
 - 2.1.4 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonché sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione.
 - 2.1.5 Gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.
- 2.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.
 - 2.2.1 Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.
 - 2.2.2 Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare il rapporto di concambio ed i criteri utilizzati per la sua determinazione. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore

¹³ Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di scissione di una società quotata a favore di una società non quotata (preesistente o neocostituita). Per le altre fattispecie trova applicazione lo stesso schema con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

economico effettivo assegnato agli elementi patrimoniali da scindere ed il valore economico attribuito alla/e società beneficiaria/e preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti.

2.3 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.3.1 Motivazioni dell'operazione, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione.

2.3.2 Indicazione dei programmi elaborati dalle società partecipanti all'operazione con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione sulla società scissa

3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività della società scissa nonché sulla tipologia di *business* svolto dalla società medesima¹⁴.

3.2 Se la società scissa è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni concentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

4.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

4.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati della società scissa relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili ^(*).

4.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 4.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁴ Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

4.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma^{15 16(*)}.

4.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

4.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate e il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

4.2 Indicatori pro-forma per azione.

4.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

4.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

4.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché con riguardo alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

(*) Il testo della nota 16 è stato modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

¹⁵ Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

¹⁶ I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:
a) ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dall'organo amministrativo;
b) informazioni finanziarie pro-forma;
c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.

5. Descrizione della/e società beneficiaria/e¹⁷

5.1 Informazioni relative alla/e società beneficiaria/e.

5.1.1 Fornire per la società beneficiaria le informazioni richieste, con riferimento all'emittente titoli, nello schema n. 1 di prospetto di sollecitazione/quotazione di azioni da parte di emittenti non quotati, contenuto nell'allegato n. 1B del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni concernenti il patrimonio, la situazione finanziaria e i risultati economici nonché l'andamento recente e le prospettive. Riguardo le informazioni relative all'attività della società beneficiaria, sono specificati esclusivamente i fattori chiave che la influenzano e la caratterizzano nonché gli obiettivi strategici che essa intende perseguire attraverso la gestione delle attività trasferite con la scissione e i programmi formulati per il loro conseguimento.

6. Dati economici e patrimoniali pro-forma della/e società beneficiaria/e¹⁸

6.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

6.1.1 Fornire per la/e società beneficiaria/e situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma relativi all'ultimo esercizio ovvero, nel caso in cui siano trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al primo semestre dell'esercizio in corso, corredati di note esplicative. I suddetti dati pro-forma e le note esplicative sono costruiti seguendo le indicazioni del capitolo 5 e sono accompagnate da note di commento relative all'andamento dei medesimi dati nel periodo preso in considerazione^(*).

6.2 Indicatori pro-forma per azione.

6.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove la società beneficiaria rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

¹⁷ Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

¹⁸ Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente. Nell'ipotesi in cui la società beneficiaria sia neocostituita, sono forniti dati pro-forma relativi all'ultimo esercizio e al primo semestre dell'esercizio in corso, qualora siano già trascorsi nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

6.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrate per effetto dell'operazione.

6.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati^(*).

7. Prospettive della società scissa e del gruppo ad essa facente capo

7.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della società scissa dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

7.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c) evoluzione della struttura finanziaria;

7.1.2 nell'ipotesi di banche:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

7.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

7.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

7.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

7.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: *a)* le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; *b)* i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

8. Prospettive della società beneficiaria e del gruppo ad essa facente capo¹⁹

8.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della/e società beneficiaria/e dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

8.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

- a)* indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b)* indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c)* evoluzione della struttura finanziaria;

8.1.2 nell'ipotesi di banche:

- a)* indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
- b)* indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
- c)* previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere *a)* e *b)*;

8.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazioni:

- a)* indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- b)* indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

¹⁹ Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia preesistente.

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

8.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

8.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

8.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale sia dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'articolo 2506-ter^(*) del codice civile redatte dai componenti degli organi di amministrazione^(*) delle società partecipanti alla scissione.
- Progetto di scissione di cui all'articolo 2506-bis^(*) del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'articolo 2506-ter^(*) del codice civile.
- Nel caso di scissione con assegnazione di azioni della/e società beneficiaria/e secondo criteri non proporzionali ovvero di scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies^(*) del codice civile.
- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dai componenti degli organi di amministrazione^(*) delle società partecipanti alla scissione ai fini della definizione del rapporto di concambio.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla scissione.

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 3: Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti e per conferimenti in natura^{20 / (*)}

Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società acquisita/ceduta.

- Indice**1. Avvertenze**

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attività dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione della società e/o delle attività oggetto dell'operazione di cessione/acquisizione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento/incasso; criteri seguiti per la determinazione del prezzo; indicazione dell'eventuale esistenza di perizie redatte a supporto del prezzo, precisando se sono state predisposte da esperti indipendenti nonché data e soggetto che le ha rilasciate; soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento(**).

2.1.3 Se l'operazione consiste in un'acquisizione, indicare la fonte di finanziamento individuata a copertura del relativo prezzo; nel caso di cessione indicare la destinazione dei mezzi raccolti.

2.1.4 Indicazione della compagine azionaria dell'emittente conferitario e dell'eventuale soggetto controllante ai sensi dell'articolo 93 TUF a seguito dell'aumento di capitale in natura ed effetti di tale operazione sugli eventuali patti parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122 TUF aventi ad oggetto azioni dell'emittente ove tali effetti siano stati comunicati dagli aderenti ai patti medesimi(**).

2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente relativamente alla società/ramo di azienda/cespiti acquisiti o ricevuti in conferimento, con particolare riguardo(**):

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale degli stessi programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

(*) Titolo così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

(**) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

(***) Punto così inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

²⁰ Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione di partecipazioni, il presente schema di documento informativo si riferisce soltanto alle acquisizioni di società non quotate. Per altre fattispecie (ad es.: acquisizione di partecipazioni in emittenti quotati) trova applicazione il medesimo schema con gli adattamenti necessari in relazione alle diverse caratteristiche dell'operazione.

- 2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento^(*).
- 2.3.1 Se l'operazione di acquisizione/cessione o di conferimento ha per oggetto una partecipazione societaria, indicare i rapporti significativi intrattenuti dall'emittente, direttamente o indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto dell'operazione e in essere al momento di effettuazione dell'operazione stessa^(*).
- 2.3.2 Evidenza di ogni rapporto nonché accordo significativo tra l'emittente, le società da questo controllate, i dirigenti e i componenti dell'organo di amministrazione^(**) dell'emittente e i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute o ricevute in conferimento^(*).
- 2.4 Documenti a disposizione del pubblico.
- 2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui può essere consultata la documentazione che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

- 3.1 Descrizione di eventuali effetti significativi dell'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo²¹.
- 3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attività acquisite o ricevute in conferimento^(*)

- 4.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla partecipazione acquisita.
- 4.1.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società acquisita o oggetto del conferimento o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati di sintetiche note esplicative^(*).
- 4.1.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, menzione di detta circostanza e specificazione del tipo di giudizio rilasciato nonché indicazione degli eventuali rilievi evidenziati dalla società di revisione.
- 4.1.3 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente e corredati di sintetiche note esplicative.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(**) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²¹ Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attività, i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attività produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

- 4.1.4 *Cash flow* e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.
- 4.2 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al ramo di azienda acquisito o ricevuto in conferimento^(*).
- 4.2.1 Nel caso di acquisizione o di conferimento di un ramo di azienda, stato patrimoniale e conto economico del ramo di azienda rilevato relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso, ovvero al più breve periodo di esistenza del ramo di azienda. Tali informazioni sono fornite anche quando il ramo di azienda acquisito è specializzato in attività immobiliari^(*).
- 4.2.2 Nel caso di operazioni di acquisizione o di conferimento di una o più proprietà immobiliari, indicazioni sulla redditività delle stesse e sull'esposizione finanziaria ad esse eventualmente connessa^(*).

5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente

- 5.1 Situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma.
- 5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione descritta al punto 2, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma, idonei a rappresentare agli investitori, in conformità ai principi in materia, gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta nel periodo a cui si riferiscono i dati pro-forma presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi più di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma e corredati di note esplicative di tali prospetti contabili^(**).
- 5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa ai dati economici e patrimoniali richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.
- 5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma^{22 23(***)}.
- 5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.
- 5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

^(*) Punto così modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

^(**) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

^(***) Il testo della nota 15 è stato modificato con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

²² Se l'operazione alla quale i *pro-forma* si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili, è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

²³ I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

- ultimo bilancio di esercizio revisionato, ovvero ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio di esercizio approvato dall'organo amministrativo;
- informazioni finanziarie *pro-forma*;
- dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'articolo 68 del presente regolamento.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero di azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione dei dati pro-forma, alla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché alla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi dati ^(*).

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nell'ipotesi di società manifatturiere e commerciali:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;
- c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nell'ipotesi di banche:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualità del credito;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

^(*) Punto così sostituito con delibera n. 13086 del 18.4.2001.

6.1.3 nell'ipotesi di imprese di assicurazione:

- a) indicazione delle tendenze più significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e delle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;
- b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;
- c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

6.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio di esercizio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento della gestione. I dati previsionali elaborati sono corredati di una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

6.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati di apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente con le assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

Allegati

- Eventuali perizie a supporto del prezzo dell'operazione.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma.
- In ipotesi di aumento del capitale sociale con conferimenti in natura:
 - 1) Relazione illustrativa di cui all'articolo 2441, comma 6, cod. civ., redatta dai componenti dell'organo di amministrazione^(*);
 - 2) Parere di congruità di cui all'articolo 158 TUF rilasciato dalla società di revisione;
 - 3) Relazione di stima di cui all'articolo 2440 cod. civ.^(**).

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Trattino inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002.

Schema N. 4: Documento informativo relativo ad operazioni con parti correlate^(*)

Nei casi in cui l'emittente quotato ponga in essere con parti correlate le operazioni indicate nell'articolo 71-bis del regolamento, il documento informativo deve riportare i seguenti elementi:

Indice**1. Avvertenze**

Evidenziare, in sintesi, i rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse delle parti correlate con cui è effettuata l'operazione descritta nel documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione

- 2.1 Descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, del relativo grado di correlazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche della società emittente al compimento dell'operazione.
- 2.4. Modalità di determinazione del prezzo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Al riguardo indicare l'eventuale esistenza di valutazioni svolte da professionisti a supporto della congruità di tale prezzo e gli esiti finali delle medesime, precisando se dette valutazioni sono state appositamente commissionate dall'emittente.
- 2.5. Effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione^(**) dell'emittente e/o di società da questo controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e di controllo^(**) direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 2.8, 2.9 e 2.10 dello schema n. 1 del prospetto riportato nella parte terza dell'Allegato 1B del presente regolamento^(**).

^(*) Schema inserito con delibera n. 13616 del 12.6.2002. Le norme concernenti gli obblighi di informazione su operazioni con parti correlate entrano in vigore il 1° 1.2003 (v. delibera n. 13759 del 30.9.2002).

^(**) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

ALLEGATO 3C***Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche^(*)***

Gli emittenti azioni indicano nelle note al bilancio^(**):

- secondo lo schema 1, i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche^(*)
- secondo lo schema 2, le eventuali *stock-option* attribuite ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche^(*).

Gli emittenti azioni indicano nella relazione sulla gestione:

- secondo lo schema 3, le partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche^(*).

SCHEMA 1^(*): Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche^(*).**

L'informativa sui compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche^(*) deve essere presentata in forma tabellare, secondo lo Schema 1.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche^(*).

(A)	(B)	(C)	(D)	(1)	(2)	(3)	(4)
Nome e Cognome	Carica Ricoperta	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Emolumenti per la carica nella società che redige il bilancio	Benefici non monetari	Bonus e altri incentivi	Altri compensi

Negli **emolumenti per la carica** devono essere indicati: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, o *ex* articolo 2389, comma 2, cod. civ. ancorché non corrisposti e (ii) l'eventuale partecipazione agli utili, (iii) i gettoni di presenza, (iv) i rimborsi spese forfettari. Con riguardo al punto (ii) l'ammontare deve essere indicato per competenza anche se l'assemblea, che approverà il bilancio e la distribuzione degli utili all'organo amministrativo^(****) non si è ancora svolta. Qualora l'assemblea deliberi una diversa ripartizione dell'utile d'esercizio, la tavola dovrà essere conseguentemente modificata.

Nella colonna **benefici non monetari** devono essere indicati i *fringe benefits* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative.

Nei **Bonus e altri incentivi** sono incluse le quote di retribuzioni che maturano *una tantum*. In nessun caso devono essere inclusi i valori delle *stock-options* assegnate o esercitate.

^(*) Le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

^(**) Le parole "nella nota integrativa" sono state sostituite con le parole "nelle note" con delibera n. 15520 del 27.7.2006.

^(***) Schema dapprima sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi modificato nei termini indicati nelle successive note.

^(****) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

Negli **altri compensi** vanno indicati (i) gli emolumenti per cariche ricoperte in società controllate quotate e non quotate (ii) le retribuzioni da lavoro dipendente (al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR) (iii) le indennità di fine carica e (iv) tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite^(*).

Per società controllate si fa riferimento alla disciplina del D.Lgs. 127/91. Qualora una società sia stata controllata per una frazione di anno, deve essere indicato l'intero compenso annuale, purché la situazione di controllo sia presente alla data di chiusura dell'esercizio.

SCHEMA 2^(): Stock-option assegnate ai componenti dell'organo di amministrazione, ai direttori generali e ai dirigenti con responsabilità strategiche^(***).**

Nel caso in cui siano previsti per i componenti dell'organo di amministrazione, i direttori generali e i dirigenti con responsabilità strategiche^(***) piani di *stock-options* sotto forma di assegnazione gratuita di azioni o di offerta di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni dell'emittente o di società dallo stesso controllate, l'emittente utilizza lo schema 2.

In tale schema, per ogni soggetto interessato, sono indicate:

- le opzioni **detenute** all'inizio dell'anno;
- le opzioni **assegnate** nel corso dell'anno;
- le opzioni **esercitate** nel corso dell'anno, con indicazione del prezzo di mercato al momento dell'esercizio; qualora l'esercizio delle opzioni sia effettuato in più soluzioni si indicherà il prezzo medio ponderato di mercato alle date di esercizio;
- le opzioni **scadute** nell'anno;
- le opzioni **detenute** alla fine dell'anno.

Inoltre è fornita una descrizione dei principali elementi dei piani di *stock-options* in essere per offrire una più completa informazione sui principi e sugli obiettivi che caratterizzano tali piani.

^(*) Periodo così sostituito con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

^(**) Schema così sostituito con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi modificato nei termini indicati nella successiva nota.

^(***) Le parole "componenti degli organi di amministrazione e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

(A)	(B)	Opzioni detenute all'inizio dell'esercizio			Opzioni assegnate nel corso dell'esercizio			Opzioni esercitate nel corso dell'esercizio			Opzioni scadute nell'esercizio	Opzioni detenute alla fine dell'esercizio		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) = 1+4-7-10	(12)	(13)
Nome e Cognome	Carica ricoperta	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Prezzo medio di mercato all'esercizio	Numero opzioni	Numero opzioni	Prezzo medio di esercizio	Scadenza media

Note:

- A ciascuna opzione corrisponde la sottoscrizione o l'acquisto di una azione.
- L'assegnazione gratuita di azioni andrà registrata come assegnazione e contestuale esercizio di opzioni con prezzo di esercizio pari a zero.
- Tale schema deve essere compilato per tutti i componenti dell'organo di amministrazione^(*) e Direttori Generali assegnatari di piani di *stock-options* anche qualora gli stessi siano dipendenti della società.

(...Omissis...)

^(*) Parole così sostituite con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

SCHEMA N. 3: Partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche^(*).

L'informativa sulle partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali e dai dirigenti con responsabilità strategiche^(*) nell'emittente e nelle società da questo controllate è fornita in forma tabellare, secondo lo schema 3.

In particolare è indicato, per ciascun soggetto e per ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di componente degli organi di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche^(*) anche per una frazione di anno.

^(*) Le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

SCHEMA 3

PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE^(*)

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

^(*) Le parole "componenti degli organi di amministrazione e di controllo e direttori generali" sono state sostituite dapprima con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi nell'attuale formulazione con delibera n. 15520 del 27.7.2006. La delibera n. 15520/2006 ha inoltre disposto che i dati relativi ai "dirigenti con responsabilità strategiche" sono indicati a livello aggregato.

ALLEGATO 3C-bis ^(*)
Note esplicative ed integrative della relazione semestrale

...omissis...

^(*) *Allegato dapprima inserito con delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 e poi soppresso con delibera n. 15520 del 27.7.2006.*

ALLEGATO 3C-ter^(*)

SCHEMA N. 1

Attestazione del bilancio d'esercizio/bilancio consolidato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell'esercizio*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio/bilancio consolidato nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio d'esercizio/bilancio consolidato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

^(*) Allegato dapprima inserito con delibera n. 15915 del 3.5.2007 e poi così sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

SCHEMA N. 2

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell'art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni

1. I sottoscritti (*nome e cognome dei membri degli organi amministrativi delegati e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*) della (*nome della società*) attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:

- l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa (*anche tenuto conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso del semestre*) e
- l'effettiva applicazione

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del periodo (*indicare il periodo di riferimento*).

2. Al riguardo sono emersi i seguenti aspetti di rilievo (*indicare eventuali informazioni, commenti e osservazioni su situazioni di particolare interesse gestionale o strategico o esistenza di problematiche/anomalie riscontrate anche nell'ambito dell'effettiva applicazione delle procedure nonché l'eventuale riferimento al corpo dei principi generali utilizzati nella redazione dell'attestazione e dove tali principi possono essere reperiti*).

3. Si attesta, inoltre, che:

3.1 il bilancio semestrale abbreviato:

- a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
- b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento.

3.2 La relazione intermedia sulla gestione comprende un'analisi attendibile dei riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un'analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

Data:

Firma organi amministrativi delegati

Firma dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

.....

.....

ALLEGATO 3D^(*)
Contenuto della relazione trimestrale

...omissis...

^(*) *Allegato abrogato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.*

ALLEGATO 3E
Contenuto dei verbali delle assemblee

1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inseriti le seguenti informazioni:

a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignorati, riportatori e usufruttuari. Nel caso di società cooperative è altresì specificato il numero dei partecipanti in proprio, per delega o in rappresentanza di figli minori, che risultino essere dipendenti della società o di società del gruppo con l'indicazione del numero complessivo delle azioni per le quali è stata rilasciata la certificazione ovvero per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 2370, comma 2, seconda parte, del codice civile ^(*);

b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

le informazioni previste dalle lettere a) e b) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

c) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

d) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

e) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'articolo 122 del Testo Unico e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale del capitale rappresentata dalla partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.

2. I verbali assembleari trasmessi alla Consob contengono l'attestazione di conformità all'originale apposta dal rappresentante legale o da un notaio.

^(*) Lettera dapprima sostituita con delibera 12475 del 6 aprile 2000 e poi modificata con delibera n. 14990 del 14.4.2005.

ALLEGATO 3F^(*)***Istruzioni per la comunicazione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati***

1. Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi le cui quote siano ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati comunicano le operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni o quote, nonché strumenti finanziari, anche derivati collegati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni o quote, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate da loro stessi o da società da essi direttamente o indirettamente controllate per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo al quale appartengono gli stessi emittenti;

b) effettuate per conto dei soggetti di cui alla lettera a) da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

2. Non sono comunicate, a norma del presente regolamento, le operazioni effettuate tra le società direttamente o indirettamente controllate dall'emittente.

3. I soggetti indicati al paragrafo 1, con riferimento alle operazioni previste dallo stesso paragrafo, inviano al pubblico comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione, quota di fondo chiuso o strumento finanziario ad esse collegato deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni od indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

4. La comunicazione contenente le operazioni effettuate in ciascun mese è trasmessa al pubblico entro i primi sette giorni lavorativi del mese successivo.

5. Le comunicazioni sono inviate al pubblico mediante trasmissione:

a) del citato schema nel formato Pdf testo, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I; e

b) del citato schema nel formato XML disponibile sul sito internet della Consob al meccanismo di stoccaggio autorizzato, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati al paragrafo 5, lettere a) e b) possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

DISCIPLINA TRANSITORIA

Fino alla data di inizio dell'attività dei meccanismi di stoccaggio, stabilita con il provvedimento di autorizzazione della Consob previsto dall'articolo 113-ter, comma 4, lettera b), del Testo unico, per la diffusione delle informazioni previste dall'articolo 87 non si applicano le modalità indicate nel paragrafo 5 e gli emittenti valori mobiliari rispettano l'articolo 65-bis mediante invio dell'Allegato 3F alla Consob, entro i primi tre giorni lavorativi del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, per mezzo del sistema di trasmissione basato su internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob agli emittenti azioni ovvero alle società di gestione di fondi chiusi le cui quote sono ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

^(*) Allegato sostituito dapprima con delibera n. 13924 del 4.2.2003, poi con delibera n. 15232 del 29.11.2005 e infine con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

Le informazioni contenute nelle comunicazioni sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni.

Gli emittenti azioni ovvero le società di gestione di fondi chiusi comunicano alla Consob, entro quindici giorni dall'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ovvero delle quote dei fondi da esse gestiti, il nominativo del referente per le comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su internet. In tale caso la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata disposta l'ammissione alla negoziazione delle azioni o quote.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL'EMITTENTE
(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'Allegato 3F)

SEZIONE 1
DICHIARAZIONE

1. EMITTENTE				
DENOMINAZIONE			SIGLA SOCIALE	
CODICE FISCALE		FORMA GIURIDICA	DATA DI COSTITUZIONE	
VIA/FRAZIONE			CAP	
COMUNE SEDE LEGALE			PROVINCIA SEDE LEGALE	
STATO				

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE			
DESCRIZIONE TITOLO		CODICE ISIN TITOLO	
PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)		DATA DI INVIO (gg/mm/aaaa)	

ANNOTAZIONI

--

FIRMA DEL DICHIARANTE

NUMERO FOGLI ...

IN CASO DI DIFFICOLTA' TECNICHE, INVIARE VIA FAX AL NUMERO: 06-8477757^(*)

^(*) Parole così modificate con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

**SEZIONE 2
OPERAZIONI¹**

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI			
DENOMINAZIONE		SIGLA SOCIALE	
CODICE FISCALE	FORMA GIURIDICA	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)	
VIA/FRAZIONE		CAP	
COMUNE SEDE LEGALE		PROVINCIA SEDE LEGALE	
STATO			
TIPO DI INCARICO ²			

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI ³							
DESCRIZIONE TITOLO		CODICE ISIN TITOLO					
TIPO TITOLO ⁴	QUOTATO SU MERCATI ITALIANI ⁵	TIPO FACOLTA' ⁶		SCADENZA ⁷		PREZZO DI ESERCIZIO ⁸	

3. OPERAZIONI									
3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO									
DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa)	TIPO MERCATO ⁹	NOME MERCATO	OPERAZIONE DI COPERTURA ¹¹	A/V ¹²	QUANTITA'	VALUTA ¹³	PREZZO MEDIO PONDERATO ¹⁴	NUMERO OPERAZIONI	NOTE

3.2. RIEPILOGO PERIODO ¹⁵			
TIPO MERCATO	ACQUISTO/ VENDITA	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI

SEZIONE 3^(*)**INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA DI ACQUISTO E VENDITA DI AZIONI PROPRIE**

1. INFORMAZIONI GENERALI	
NUMERO E DATA DELLA DELIBERAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL PROGRAMMA	
DATA DI INIZIO DEL PROGRAMMA	
DATA DI FINE DEL PROGRAMMA	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MINIMO IN ACQUISTO	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN ACQUISTO	
QUANTITATIVO AUTORIZZATO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MINIMO IN VENDITA	
CORRISPETTIVO MASSIMO IN VENDITA	
NUMERO DI TITOLI CHE COMPONGONO IL CAPITALE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
2. INFORMAZIONI SULLO STATO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE CORRENTE	
NUMERO DI TITOLI DETENUTI ALLA FINE DEL MESE PRECEDENTE	
NUMERO DI TITOLI ACQUISTATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI VENDUTI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
NUMERO DI TITOLI ANNULLATI DALL'INIZIO DEL PROGRAMMA	
3. NOTE	

^(*) L'obbligo di comunicazione delle informazioni contenute nella presente sezione è sospeso; con successivo provvedimento emanato dalla Consob sarà comunicata la data di decorrenza dello stesso.

NOTE

¹ Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2

² **TIPO INCARICO**

SP = Specialist

AL = Altro

NI = Nessun Incarico

³ Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo

⁴ **TIPO TITOLO:**

Azione

Obbligazione Convertibile

Diritto Di Opzione

Warrant

Option

Quota Di Fondo Chiuso

Future

Premio

Altro

⁵ **QUOTATO**

Si/No

⁶ da riempire solo per derivati e premi

TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni)

se premio :call, put, stollage, strip, strap

se opzione: call , put

⁷ da riempire solo per derivati e premi

⁸ da riempire solo per derivati e premi

⁹ **TIPO MERCATO**

MI = Mercato regolamentato italiano

ME = Mercato regolamentato estero

SO = Scambio organizzato italiano

FM = Fuori mercato

BL = Blocchi

¹⁰ Inserire la sigla del mercato (es. per i mercati italiani MTA, TLX ...) oppure dettagliare nel campo note

¹¹ **OPERAZIONE DI COPERTURA** (di cui al comma 1.3)

Si/No

¹² **ACQUISTO/VENDITA**

A = acquisto

V = vendita

¹³ la valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall'UIC

¹⁴ Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l'eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo

¹⁵ Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita.

ALLEGATO 3G^(*)**Comunicazione degli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante**

Alla CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI OBBLIGAZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	DENOMINAZIONE SOCIALE:
	SEDE: Telefono/fax: CAPITALE SOCIALE: suddiviso in:
	PATRIMONIO NETTO (Quale risultante dall'ultimo bilancio approvato): Euro (*)

2	PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI		
	Denominazione emissione	Ammontare nominale	numero di obbligazionisti risultati dopo il collocamento

^(*) Allegato dapprima modificato con delibera n. 13616 del 12.6.2002 e poi così sostituito con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

ALLEGATO 3G-bis^(*)**Comunicazione degli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante**

Alla CONSOB
Via G. B. Martini, 3
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

1	DENOMINAZIONE SOCIALE: SEDE: Telefono/fax: CAPITALE SOCIALE: suddiviso in:
---	---

2	AZIONI						
	Categoria azioni	Numero Azionisti	Partecipazione detenuta dagli azionisti ¹	Limiti art. 2435-bis cod.civ.			Casistica prevista dall'art. 2-bis comma 2
				Totale attivo	Ricavi	dipendenti	

^(*) Allegato inserito con delibera n. 14372 del 23.12.2003.

¹ Partecipazione in percentuale sul corrispondente capitale sociale detenuta dagli azionisti non di controllo.

ALLEGATO 3H^(*)

Comunicazione delle variazioni degli organi di amministrazione e controllo e del direttore generale

MODELLO 100

SOCIETA' QUOTATA:

MODELLO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ADOTTATO:(1)

NOMINATIVO	TIPO VARIAZIONE (2)	TIPO EVENTO (3)	DATA EVENTO (4)	DATA EFFICACIA EVENTO (5)	UFFICIO O PARTICOLARI CARICHE CONFERITI NELLA SOCIETA' QUOTATA DICHIARANTE (6)	DATA SCADENZA (7)

SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI

NOME	
COGNOME	
LUOGO DI NASCITA	
DATA DI NASCITA	
CODICE FISCALE	
RESIDENZA	
DOMICILIO PER LA CARICA	

^(*) Allegato dapprima inserito con delibera n. 14990 del 14.4.2005 e poi modificato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009 nei termini indicati nelle successive note.

SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

DATA DI RIFERIMENTO

NOMINATIVO	CARICA RICOPERTA	DATA SCADENZA

Eventuali osservazioni

ISTRUZIONI

A - ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

- (1) **MODELLO ADOTTATO:** A = Modello tradizionale
 B = Modello dualistico
 C = Modello monistico
- (2) **TIPO VARIAZIONE:** A = Assunzione ufficio o particolari cariche
 B = Cessazione ufficio o particolari cariche
- (3) **TIPO EVENTO:** A = Nomina con delibera assembleare
 B = Nomina con delibera consiliare (ad es. cooptazione)
 C = Nomina dei Consiglieri di gestione con delibera del Consiglio di Sorveglianza
 D = Subentro dei componenti degli organi di controllo supplenti ai componenti degli organi di controllo effettivi cessati dalla carica
 E = Cessazione dall'ufficio per:
 e1: scadenza termine
 e2: revoca
 e3: rinuncia
 e4: decadenza
 e5: altre cause
- (4) **DATA EVENTO:** Inserire la data alla quale si sono verificati gli eventi di cui al punto (3). **Da tale data decorrono i cinque giorni di mercato aperto per l'invio del presente modello.**
- (5) **DATA EFFICACIA EVENTO:** Inserire la data dalla quale l'evento ha efficacia.
 Da compilare solo nel caso in cui l'evento abbia efficacia differita, per esempio nel caso in cui l'accettazione/non accettazione della nomina sia successiva all'evento. Se la data di accettazione/non accettazione non è disponibile al momento della dichiarazione, dovrà essere inviato un nuovo modello 100, riepilogativo di tutte le accettazioni/non accettazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza dell'ultima accettazione/non accettazione della nomina. Nel caso in cui l'efficacia dell'evento coincida con la data evento, ripetere tale data.

(6) **UFFICIO O PARTICOLARI
CARICHE CONFERITI NELLA
SOCIETA' QUOTATA
DICHIARANTE:**

- A) Componente organo di amministrazione
- B) Componente organo di amministrazione senza voto ai sensi della legge n. 474/94 e successive modifiche
- C) Presidente organo di amministrazione
- D) Presidente onorario organo di amministrazione
- E) Vice Presidente organo di amministrazione
- F) Amministratore Delegato o Consigliere di gestione Delegato
- G) Componente Comitato Esecutivo
- H) Componente effettivo organo di controllo
- I) Componente supplente organo di controllo
- L) Presidente organo di controllo
- M) Vice Presidente organo di controllo
- N) Direttore Generale

(7) **DATA SCADENZA:** Nel caso in cui la scadenza coincida con l'approvazione del bilancio, indicare la data di chiusura del relativo esercizio.

* * *

SCHEDA ANAGRAFICA DEI NOMINATIVI INDICATI

Tale scheda è da compilare anche nell'ipotesi di variazione della residenza e/o del domicilio per la carica. In tal caso, dovrà essere trasmessa la sola scheda anagrafica entro cinque giorni di mercato aperto dalla conoscenza della modifica intervenuta.

SCHEDA RIEPILOGATIVA COMPOSIZIONE ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Tale scheda è da compilare ogni qualvolta venga effettuata una comunicazione ai sensi dell'articolo 100 del presente regolamento, ad eccezione delle sole variazioni anagrafiche.

* * *

B – DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE MODALITA' DI INVIO^(*)

1. Sino all'emanazione di apposita comunicazione della Consob, con la quale verrà reso operativo il sistema di Teleraccolta, la comunicazione si intende effettuata nel giorno in cui è stata:

- a) consegnata direttamente;
- b) spedita per lettera raccomandata A/R.

Nei casi *sub a)* e *b)* sulla busta che contiene la comunicazione deve essere indicata la seguente notazione "Contiene modello di comunicazione ex art. 100 del Regolamento n. 11971/99".^(**)

2. Considerata l'esigenza che la comunicazione pervenga tempestivamente alla Consob si raccomanda che, nel caso in cui si utilizzi la modalità di invio *sub b)* la comunicazione stessa venga inviata anche a mezzo telefax (al numero 06/8477519, o, in caso di difficoltà di invio, ai numeri 06/8416703 o 06/8417707).

3. ...*omissis*...^(***)

^(*) Rubrica così modificata con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

^(**) Punto così sostituito con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

^(***) Punto abrogato con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

ALLEGATO 3I^(*)**Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Diffusione dell'Informazione****1. DEFINIZIONI**

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e del presente Allegato;
- 3) “utilizzatori” dello SDIR: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano lo SDIR in modo facoltativo;
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nell’Allegato 3L;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate ricevute dallo SDIR a cui sono connessi;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utente dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano a:

- 1) soggetto che richiede l’autorizzazione per la gestione di uno SDIR;
- 2) SDIR.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE**3.1 Struttura organizzativa del gestore dello SDIR**

L’attività di gestione di uno SDIR deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività svolte dal relativo gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce uno SDIR presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore dello SDIR deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente lo SDIR da essa richiesta ai fini della vigilanza.

3.1.1 Certificazioni

Uno SDIR deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

^(*) Allegato aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore dello SDIR deve:

- 1) adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
- 2) prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
- 3) formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore dello SDIR deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore dello SDIR deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore dello SDIR deve prevedere annualmente sessioni di audit e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di uno SDIR

Uno SDIR deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori dello SDIR

Il gestore dello SDIR deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti per i necessari contatti, deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

3.3 Connessioni ai media

Ai fini della realizzazione della tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, uno SDIR:

1. deve stabilire e mantenere un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE;
2. non può rifiutare, in assenza di idonee motivazioni, la connessione da parte dei media che ne facciano richiesta.

3.4 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve essere in grado di ricevere e inviare elettronicamente ai media ai quali è connesso le informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Uno SDIR deve stabilire che l'invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori avvenga nei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i comunicati e documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente¹;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

- a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;
- b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;
- c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

Uno SDIR deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema deve erogare il servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Deve inoltre dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).

¹ Il formato XBRL può essere utilizzato per la trasmissione di documenti per i quali è prevista una tassonomia sul sito dell' "Associazione italiana per lo sviluppo e la diffusione di tassonomie e di standard tecnologici in campo economico-finanziario" (XBRL Italia) (<http://www.xbrl.org/it/>).

Uno SDIR deve assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.

3.5 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, “verticalmente ed orizzontalmente”, una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di “sconfinamento” da parte degli operatori;

2. avere la possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate;

3. realizzare le funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate;

4. registrare le informazioni regolamentate come “ricevute” appena l’informazione entra nello SDIR;

5. produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.

3.6 Blocco alla diffusione delle informazioni regolamentate

Uno SDIR deve:

1. possedere sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media;

2. possedere sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli organi di controllo;

3. possedere sistemi che blocchino la diffusione di una informazione regolamentata se richiesto dagli organi di controllo, anche oltre i 15 minuti, fino a richiesta in senso opposto dello stesso organo di controllo;

4. possedere sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l’informazione;

5. possedere sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo.

Le informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco dovranno risiedere in un’ area del sistema a massimo livello di protezione.

3.7 Diffusione delle informazioni regolamentate ai media

Uno SDIR deve:

1. diffondere tempestivamente tutte le informazioni regolamentate ricevute, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti o nel momento in cui viene meno il blocco ai sensi del paragrafo 3.6.4;

2. dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza;

3. diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell’Allegato 3N;

4. monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.

Uno SDIR deve:

1. riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione;

2. registrare le informazioni regolamentate come “rilasciate” quando l’informazione è diffusa dallo SDIR;

3. rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell'avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.

3.8 Formato delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.

3.9 Contenuto delle informazioni regolamentate diffuse

Uno SDIR deve garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuiti ai documenti le seguenti informazioni di profilo:

- 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
- 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
- 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
- 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
- 5) il nome dell'utilizzatore;
- 6) uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
- 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
- 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR.

Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.

Al fine di facilitare l'invio dell'informazione, lo SDIR dovrà proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Uno SDIR deve possedere adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.

In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.

Uno SDIR deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Uno SDIR deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Uno SDIR deve diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo. Deve inoltre garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di:

1. visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR;
2. visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione;

3. consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "on line" di almeno ventiquattro mesi e "off line", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:
 - a. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
 - b. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
 - c. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
 - d. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
 - e. il nome dell'utilizzatore;
 - f. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
 - g. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - h. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
 - i. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
 - j. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate.
4. mettere a disposizione le funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto par.3.6;
5. visualizzare la lista dei "referenti per i necessari contatti" e delle apposite informazioni di profilo.

Inoltre uno SDIR deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni, in formato elettronico:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione;
18. il testo integrale dell'informazione diffusa.

La profondità storica delle informazioni disponibili per la Consob deve essere pari ad almeno tre anni.

Tali informazioni saranno acquisite nei sistemi dell'Istituto come file XML mediante l'utilizzo di protocolli SFTP o HTTPS su rete Internet. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

Uno SDIR deve comunicare alla Consob i dettagli di indirizzamento di un server per l'eventuale invio di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L'informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la diffusione in uno dei formati previsti. Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

3.12 Servizi di assistenza

Uno SDIR deve fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo stesso è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

Uno SDIR deve attivare un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR.

Uno SDIR deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Uno SDIR deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti la sussistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte dello SDIR stesso nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3O, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Uno SDIR deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza. Tale documento deve essere condiviso con Consob, che ha titolo a richiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Il gestore dello SDIR deve:

1. informare immediatamente la Consob nel caso di sospensione o termine della connessione con un media;
2. informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
3. trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
4. informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
5. trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione o di diffusione di un documento;
6. mantenere l'elenco dei media ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve tempestivamente darne notizia agli utilizzatori nonché ad ogni media a cui lo stesso sia connesso.

In caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata, uno SDIR deve:

- 1) dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
- 2) appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.

Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle informazioni regolamentate diffuse.

Uno SDIR a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

4. SERVIZI FACOLTATIVI

Lo SDIR può svolgere il servizio di trasmissione, in formato strutturato, ai media e al meccanismo di stoccaggio autorizzato delle informazioni indicate nell'Allegato 3F, paragrafo 5, lettere a) e b), e nell'Allegato 6, paragrafi 4, lettere a) e b), e 5, purché assicurati che le informazioni siano trasmesse sulla base dell'apposito formato XML disponibile sul sito internet della Consob.

ALLEGATO 3L^(*)
Requisiti tecnici e funzionali dei meccanismi di stoccaggio

1. DEFINIZIONI

Nella presente comunicazione si intendono per:

- 1) “informazioni regolamentate”: le informazioni indicate nell’articolo 113-ter, comma 1, del Testo unico;
- 2) “sistema di diffusione delle informazioni regolamentate” o “SDIR”: sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate, autorizzato dalla Consob, che collega i propri utilizzatori ai media, istituito e organizzato da una società di capitale in aderenza ai requisiti stabiliti ai sensi dell’articolo 113-ter del Testo unico, del Regolamento Emittenti di relativa attuazione e dell’Allegato n. 3I;
- 3) “utilizzatori” del meccanismo di stoccaggio autorizzato: gli emittenti valori mobiliari, le società di gestione del risparmio, le SICAV, le persone che hanno chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari senza il consenso dell’emittente, la Consob e le società di gestione del mercato regolamentato ove gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione, nonché altri soggetti che utilizzano tale meccanismo in modo facoltativo;
- 4) “meccanismo di stoccaggio autorizzato”: meccanismo che presta il servizio di stoccaggio centralizzato delle informazioni regolamentate previsto dall’articolo 113-ter, comma 4, del Testo unico, autorizzato dalla Consob e istituito e organizzato, da una società di capitale, in aderenza ai requisiti previsti nel Capo VIII-ter e nel presente allegato;
- 5) “media”: agenzie specializzate nella tempestiva diffusione elettronica al pubblico delle informazioni regolamentate;
- 6) “organi di controllo”: Consob e società di gestione del mercato per il quale è stata richiesta o autorizzata l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari;
- 7) “referente per i necessari contatti”: persona indicata dall’utilizzatore dello SDIR al gestore dello SDIR, per fornire al gestore stesso e agli organi di controllo dati e informazioni in merito al processo di diffusione delle informazioni.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nei paragrafi successivi si applicano al:

1. soggetto che ha richiesto l’autorizzazione per la gestione di un meccanismo di stoccaggio;
2. meccanismo di stoccaggio.

3. REQUISITI PER L’AUTORIZZAZIONE

3.1 Struttura organizzativa del gestore del meccanismo di stoccaggio

L’attività di un meccanismo di stoccaggio deve avere carattere autonomo rispetto ad altre attività poste in essere dal gestore. Nel caso in cui il soggetto che gestisce un meccanismo di stoccaggio presti altri servizi o esegua altre funzioni (come ad esempio: media, società di gestione del mercato, etc.), tali servizi o funzioni devono essere tenuti chiaramente separati, anche sotto il profilo contabile, dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. indicare in modo chiaro i servizi che fornisce nonché le tariffe che applica ai servizi stessi;
2. garantire l’accesso gratuito alle informazioni stoccate da parte degli organi di controllo;
3. fornire alla Consob, senza alcun onere, ogni altra informazione pertinente il meccanismo di stoccaggio da essa richiesta ai fini della vigilanza.

^(*) Allegato aggiunto con delibera n. 16850 dell’1.4.2009.

3.1.1 Certificazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere le seguenti certificazioni:

1. ISO 9001:2000 (sistemi di gestione della qualità in ambiente di produzione) o equivalente;
2. ISO 27001:2005 (sicurezza informatica) o equivalente.

3.1.2 Governo dell'organizzazione e delle risorse umane

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve:

1. adottare politiche e processi di *recruiting* e di ingaggio di risorse e fornitori esterni tali da minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante;
2. prevedere ed adottare processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche;
3. formalizzare piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.

3.1.3 Sicurezza fisica e ambientale

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).

3.1.4 Protezione dagli attacchi eventuali

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve adottare infrastrutture e soluzioni che garantiscano:

1. la rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da *malware* e la protezione dagli stessi;
2. la rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e la protezione dagli stessi.

3.1.5 Verifiche periodiche

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve prevedere annualmente sessioni di *audit* e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, ad esito delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.

3.1.6 Orario di operatività di un meccanismo di stoccaggio

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. essere in grado di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
2. essere in grado di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana;
3. disporre di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e accesso alle informazioni non inferiore al 99% su base annua.

3.2 Utilizzatori del meccanismo di stoccaggio

Il gestore del meccanismo di stoccaggio deve possedere la lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.

La lista degli utenti deve essere costantemente e tempestivamente aggiornata e automaticamente sincronizzata con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al meccanismo di stoccaggio.

In particolare la lista aggiornata degli utenti abilitati ad accedere al sistema deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

La lista dei referenti del processo per i necessari contatti deve contenere le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- società emittente;
- incarico (funzione svolta);
- recapito telefonico;
- indirizzo e-mail.

Nell'ipotesi in cui sia comunicata una variazione in ordine alla scelta dello Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 65-*decies*, comma 3-*bis*, del Regolamento Emittenti, il gestore del meccanismo di stoccaggio deve indicare i dati relativi al nuovo gestore (ad esempio, attraverso l'inserimento di un *link* al sito) e mantenerli per almeno un anno^(*).

3.3 Ricezione e validazione delle informazioni regolamentate

Il meccanismo di stoccaggio deve garantire l'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.

La ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:

1. HTTPS;
2. SFTP.

Un meccanismo di stoccaggio deve assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL, a scelta dell'emittente;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso in di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Gli schemi che descrivono il formato dei file XML relativi all'informazione strutturata saranno pubblicati sul sito internet dell'Istituto.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e deve fornire certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:

a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale;

b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore;

c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore.

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. A tal fine, i documenti devono essere resi non modificabili attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.

^(*) Periodo aggiunto con delibera n. 17326 del 13.5.2010.

Nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, tali informazioni devono viaggiare, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.

In quest'ultimo caso il meccanismo di stoccaggio deve possedere, inoltre, adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. dotarsi di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service-);
2. imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni che devono essere memorizzate nel meccanismo di stoccaggio;
3. memorizzare la data e l'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post);
4. assicurare un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori;
5. disporre di una procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi;
6. offrire strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni.

L'utilizzatore deve tuttavia essere obbligato a registrare nuovamente le informazioni tramite il meccanismo principale quando quest'ultimo sia di nuovo in funzione.

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.

3.4 Elaborazione delle informazioni regolamentate

Un meccanismo di stoccaggio deve possedere adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro.

Al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate non pubbliche, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.

3.5 Integrità delle informazioni regolamentate stoccate

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire che le informazioni regolamentate che esso detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine dal soggetto tenuto alla pubblicazione delle informazioni regolamentate.

Le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non devono essere rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve

segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.

3.6 Convalida

Un meccanismo di stoccaggio deve essere in grado di convalidare le informazioni registrate, in altri termini deve attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati.

Un meccanismo di stoccaggio deve prevedere gli opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche:

- la correttezza sintattica delle informazioni strutturate;
- la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti;
- la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento.

Un meccanismo di stoccaggio deve disporre di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.

3.7 Formato delle informazioni accessibili per gli utenti finali

Un meccanismo di stoccaggio deve:

1. memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato *machine readable*¹ attraverso un sito Internet;
2. pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo;
3. garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili;
4. nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali distinguere tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto;
5. offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate;
6. organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. di seguito enumerati;
7. prevedere i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni:
 - a) testuali;
 - b) basati sugli elementi di profilo;
 - c) basati su combinazioni di elementi di profilo.
8. imporre agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate;
9. modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel

¹ Il criterio relativo alla caratteristica "*machine readable*" fa riferimento alla possibilità di leggere i dati da un computer e al fatto di essere "conservati in luogo" e formato conosciuto anticipatamente da coloro che vogliono accedervi.

testo;

7. la lingua in cui il testo è redatto;
8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR
9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate;
12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).

3.8 Regime linguistico

Le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio devono essere conservate in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale delle informazioni regolamentate in qualunque posto si trovi l'utente. Garantire l'accesso alle informazioni regolamentate non significa tuttavia che copie stampate di tali informazioni debbano essere messe a disposizione dal meccanismo di stoccaggio.

Un meccanismo di stoccaggio deve stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.

I sistemi di ricerca del meccanismo di stoccaggio devono essere disponibili nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.

3.9 Mantenimento delle informazioni pubblicate

Il meccanismo di stoccaggio deve consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line.

3.10 Presidi in caso di disfunzioni operative e back-up dei dati

Un meccanismo di stoccaggio deve essere disponibile 24 ore al giorno 7 giorni a settimana. In caso di interruzione del servizio deve essere garantita la tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del meccanismo sia alla Consob.

Ogni operazione di manutenzione che richieda l'interruzione del servizio deve essere comunicata agli utilizzatori e alla Consob almeno 24 ore prima dell'interruzione del servizio.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire l'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati ed il back-up completo dei dischi di sistema.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la presenza di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.

3.11 Accesso riservato agli organi di controllo

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità alla Consob, senza oneri, delle informazioni regolamentate stoccate.

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate.

Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

Il formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

A fronte del predetto invio, il meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.

Un meccanismo di stoccaggio deve inoltre garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Le informazioni relative all'accesso riservato da comunicare alla Consob devono comprendere:

- a. Indirizzo e porta di comunicazione del server;
- b. Username da utilizzare;
- c. Password (da comunicare al referente Consob);
- d. Referente del processo (nome, cognome, n. Tel., e-mail).

3.12 Servizi di assistenza

Un meccanismo di stoccaggio deve garantire la disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.

3.13 Obblighi successivi alla concessione dell'autorizzazione

3.13.1 Report Annuale

Un meccanismo di stoccaggio deve trasmettere alla Consob un report annuale che attesti l'esistenza nei 12 mesi precedenti di tutti i requisiti da parte del meccanismo di stoccaggio nonché il suo corretto funzionamento.

Il report annuale, da redigere secondo l'Allegato 3P, deve essere trasmesso alla Consob entro i 3 mesi successivi al termine di ciascun anno decorrente dall'ottenimento della autorizzazione.

3.13.2 Politiche di sicurezza dell'informazione

Un meccanismo di stoccaggio deve produrre ed aggiornare con cadenza annuale un documento di politica di sicurezza.

Tale documento deve essere condiviso con Consob, che può chiedere integrazioni e correzioni in merito.

3.14 Obblighi di informativa

Un meccanismo di stoccaggio deve:

- a) informare senza indugio gli utilizzatori e la Consob nel caso di disfunzioni nelle operazioni;
- b) fornire alla Consob i nominativi e i contatti del proprio personale disponibile durante l'orario di apertura dei mercati al fine di assistere la Consob nella propria attività di vigilanza;
- c) trasmettere tempestivamente alla Consob qualunque informazione la stessa richieda ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza;
- d) in caso di malfunzionamento di una qualunque misura di sicurezza approntata:
 1. dare immediata comunicazione alla Consob del malfunzionamento;
 2. appena possibile fornire alla Consob un dettagliato report del malfunzionamento e di ogni intervento intrapreso per correggerlo;
- e) informare senza indugio la Consob di ogni variazione nelle tariffe applicate agli utilizzatori;
- f) trasmettere senza indugio alla Consob il report di ogni intervento significativo effettuato sul processo di elaborazione e di pubblicazione dei documenti;
- g) mantenere l'elenco degli utilizzatori ad esso connessi nonché delle richieste di connessione non attivate con l'indicazione delle motivazioni della mancata connessione;
- h) dare tempestivamente notizia della revoca dell'autorizzazione agli utilizzatori.

3.15 Tenuta delle registrazioni

Un meccanismo di stoccaggio deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.

Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:

1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata;
2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata;
3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate;
4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi);
5. il nome dell'utilizzatore;
6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo;
7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR;
9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio;
10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;
11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;
12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;
13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate;
14. i dettagli di convalida della sicurezza;
15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;
16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate;
17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione.

Un meccanismo di stoccaggio a cui è stata revocata l'autorizzazione deve continuare a rispettare gli obblighi relativi alla tenuta delle registrazioni.

ALLEGATO 3M^(*)
Requisiti tecnici e funzionali dei Sistemi di Filing

REQUISITI DI UN SISTEMA DI *FILING***1. Adempimenti per il meccanismo di stoccaggio**

Il fornitore del sistema di stoccaggio deve garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa, ai fini del *filing*, di trasferire nei sistemi dell'Istituto l'informazione regolamentata e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, (cfr. par. 3.11 dell'Allegato 3L).

Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:

1. SFTP;
2. HTTPS.

Devono, a tal fine, essere comunicati alla Consob i seguenti dettagli:

- a. Indirizzo del server e porta di comunicazione
- b. Username da utilizzare
- c. Password
- d. Referente del processo(nome, cognome, n. Tel., e-mail)

I file da trasferire in Istituto devono essere nei seguenti formati:

1. PDF testo per i documenti;
2. XML per le informazioni strutturate;
3. XBRL;
4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati.

^(*) Allegato aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

ALLEGATO 3N^(*)
Codici per la diffusione delle informazioni regolamentate¹

^(*) Allegato aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

CODICI	CATEGORIE	INFORMAZIONI RILEVANTI - Descrizione	
IRAG	Andamento della gestione	Relazione finanziaria annuale	Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili di esercizio;
IRAG	Andamento della gestione	Relazione finanziaria semestrale	Comunicati concernenti l'approvazione dei dati contabili del semestre
IRAG	Andamento della gestione	Resoconti intermedi sulla gestione	Comunicati concernenti l'approvazione dell'andamento intermedio della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Giudizi della società di revisione	Comunicati concernenti il giudizio della società di revisione
IRAG	Andamento della gestione	Altre situazioni contabili infrannuali	Comunicati mensili ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF
IRAG	Andamento della gestione	Budget / Piani industriali	Comunicati concernenti dati previsionali o obiettivi quantitativi
IRAG	Andamento della gestione	Profit warning / Earning surprise	Comunicati concernenti dati di conferma o revisione di dati previsionali già diffusi
IRAG	Andamento della gestione	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative all'andamento della gestione
IRAG	Andamento della gestione	Calendario eventi societari	Comunicati concernenti il programma delle riunioni degli organi sociali ed eventuali variazioni del programma
IRAG	Andamento della gestione	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative all'andamento della gestione
IREDD	Esercizio diritti	Dividendi	Approvazione distribuzione dividendi
IREDD	Esercizio diritti	Assemblee	Convocazione assemblee
IREDD	Esercizio diritti	Conversione strumenti finanziari	Informazioni sulla conversione degli strumenti finanziari
IREDD	Esercizio diritti	Esercizio altri diritti	Informazioni sull'esercizio di altri diritti

¹ **Note:**

1. Le informazioni regolamentate devono essere diffuse con le seguenti priorità:
 - informazioni rilevanti: priorità 1;
 - altre informazioni regolamentate: priorità 2;
 - avvisi: priorità 3.
2. I comunicati contenenti più categorie di informazioni riportano tutti i diversi codici relativi a dette categorie;
3. I comunicati contenenti informazioni ad integrazione di comunicati già diffusi riportano il medesimo codice dei comunicati precedenti.

IROS	Operazioni straordinarie	Acquisizione / Cessione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi ad acquisizioni e/o cessioni di una società o di un'attività
IROS	Operazioni straordinarie	Fusione / Scissione	Comunicati concernenti operazioni e programmi relativi a fusioni e/o scissioni
IROS	Operazioni straordinarie	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
IROS	Operazioni straordinarie	Aumento di capitale sociale	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a aumenti di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Riduzione di capitale sociale	Comunicati concernenti riduzioni di capitale sociale
IROS	Operazioni straordinarie	Emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili	Comunicati relativi all'emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili
IROS	Operazioni straordinarie	Modifiche dell'atto costitutivo	Comunicati concernenti modifiche dell'atto costitutivo
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Stock options</i>	Comunicati relativi: i) all'attribuzione da parte degli organi competenti di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori e ii) all'attuazione dei piani
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> – Decisioni su acquisto e/o alienazione di azioni proprie	Comunicati concernenti decisioni e programmi relativi a operazioni su azioni proprie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Inizio del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti i dettagli del programma di acquisto di azioni proprie previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Esito del programma di acquisto di azioni proprie	Comunicati concernenti le informazioni e il commento sull'esito del programma previsti dal Regolamento Emittenti
IROS	Operazioni straordinarie	<i>Buy-back</i> - Operatività relativa a <i>safe harbour buy back</i>	Comunicati concernenti le informazioni previste dal Capo II del Regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003
IROS	Operazioni straordinarie	Sottoscrizione di un accordo / contratto	Comunicati concernenti la sottoscrizione di un accordo / contratto commerciale
IROS	Operazioni straordinarie	Lancio di un nuovo prodotto / servizio	Comunicati concernenti il lancio di un nuovo prodotto / servizio
IROS	Operazioni straordinarie	Attività di ricerca e sviluppo	Comunicati concernenti i risultati di un'attività di ricerca e sviluppo, le eventuali autorizzazioni, etc.

IROS	Operazioni straordinarie	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni straordinarie
IROS	Operazioni straordinarie	Esclusione su richiesta dalle negoziazioni	Comunicati concernenti la delibera dell'Assemblea di richiesta di esclusione dalle negoziazioni
IROS	Operazioni straordinarie	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni straordinarie
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Promozione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società offerente
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Ricezione di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati, concernenti dettagli su un'offerta, effettuati da parte della società oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Decadenza di un'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti la decadenza di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto / scambio	Comunicati concernenti le valutazioni in merito all'offerta effettuate dall'emittente gli strumenti finanziari oggetto di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio - Aggiornamenti	Comunicati concernenti aggiornamenti su l'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio - Informazioni in corso di offerta	Comunicati di tutti i soggetti rilevanti nell'offerta durante il periodo di offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Offerta pubblica di acquisto / scambio - Risultati	Comunicati concernenti i risultati di un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative ad un'offerta
IROP	Offerte pubbliche di acquisto / scambio	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a un'offerta
IRCG	Corporate Governance	Presentazione liste	Comunicati relativi alla presentazione delle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
IRCG	Corporate Governance	Nomine	Comunicati relativi alla nomina di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG	Corporate Governance	Dimissioni	Comunicati relativi alle dimissioni di componenti di organi di amministrazione e controllo o altri responsabili chiave
IRCG	Corporate Governance	Adesione a codici di comportamento	Comunicati inerenti ai documenti relativi all'adesione a codici di comportamento

IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative alla <i>corporate governance</i>
IRCG	<i>Corporate Governance</i>	Altri informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative alla <i>corporate governance</i>
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione aziendale	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione aziendali
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Piani di ristrutturazione finanziari	Comunicati concernenti operazioni di ristrutturazione finanziarie
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Commenti a indiscrezioni di stampa	Comunicati concernenti commenti a indiscrezioni di stampa relative a operazioni di riorganizzazione aziendale
IRRA	Riorganizzazione aziendale	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni di riorganizzazione aziendale

CODICI	CATEGORIE	ALTRE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE - Descrizione	
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Partecipazioni rilevanti	Comunicati relativi a variazioni di partecipazioni rilevanti
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 6 (Internal dealing)	Comunicazioni di operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da soggetti rilevanti o persone ad essi strettamente legate
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Allegato 3F (Buy back)	Comunicazioni concernenti le informazioni relative alle operazioni di compravendita delle azioni emesse dalle società emittenti e di quote di fondi chiusi ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Variazione capitale sociale	Comunicazioni relative alle variazioni del capitale sociale
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Patti parasociali	Comunicazioni contenenti estratti dei patti parasociali
AIOS	Operazioni inerenti agli strumenti finanziari	Altre informazioni	Comunicati concernenti altre informazioni relative a operazioni inerenti agli strumenti finanziari

CODICI	CATEGORIE	AVVISI - Descrizione
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria annuale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della relazione finanziaria semestrale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei resoconti intermedi sulla gestione nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad acquisizioni e/o cessioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi a fusioni e/o scissioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo e altra documentazione relativi ad aumenti di capitale sociale nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa all'emissione di obbligazioni nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità della documentazione relativa a modifiche dell'atto costitutivo nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità del documento informativo relativo ai piani di <i>stock options</i> nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti informativi relativi a operazioni con parti correlate nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c. nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti

AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità di documenti relativi all'adesione a codici di comportamento nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Annunci relativi alla disponibilità dei documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi nel sito <i>internet</i> della società e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato previsti dal Regolamento Emittenti
AVVI	Avvisi	Altri annunci

CODICI	CATEGORIE	DOCUMENTI - Descrizione
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria annuale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi alla relazione finanziaria semestrale
DOAG	Relazione finanziaria	Documenti relativi ai resoconti intermedi sulla gestione
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad acquisizioni/cessioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a fusioni/scissioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad aumenti di capitale
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'emissione di obbligazioni
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi a modifiche dell'atto costitutivo
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti informativi sui piani di <i>stock options</i>
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi all'acquisto e alienazione di azioni proprie
DOOS	Documenti operazioni straordinarie	Documenti relativi ad operazioni con parti correlate
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle liste dei candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi a patrimoni destinati ad uno specifico affare
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi ai provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del c.c.
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi all'adesione a codici di comportamento
DOAL	Documenti diversi	Documenti relativi alle informazioni pubblicate nei precedenti 12 mesi
DOAL	Documenti diversi	Altri documenti

ALLEGATO 30¹

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
Denominazione società		
Attività svolte		
Servizi Forniti	Tariffe applicate	
Certificazioni	Possesso del requisito (SI/NO)	
ISO 9000 o equivalente		
ISO 27001 o equivalente		

¹ Allegato aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		
Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		

Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		
Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		

Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		
---	--	--

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DELLO SDIR**UTILIZZATORI DELLO SDIR**

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema SDIR.		

CONNESSIONE AI MEDIA

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un adeguato numero di connessioni con i media, caratterizzati da significativa esperienza e quota di mercato nel settore in cui operano, in Italia e negli altri Stati membri UE.		

RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Capacità di ricezione e invio elettronico ai media ai quali lo SDIR è connesso delle informazioni regolamentate comunicate dagli utilizzatori e dagli organi di controllo. La ricezione da parte dello SDIR dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori deve poter avvenire anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. HTTPS; 2. SFTP. 		
<p>Capacità di invio delle informazioni regolamentate da parte degli utilizzatori nei seguenti formati standard:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente. 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale; b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore; c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		

Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Erogazione del servizio SDIR da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; disponibilità di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel sistema SDIR. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).		
Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.		
ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, "verticalmente ed orizzontalmente", una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di "sconfinamento" da parte degli operatori.		
Possibilità di effettuare registrazioni delle telefonate ricevute dagli utilizzatori aventi ad oggetto le informazioni regolamentate.		
Disponibilità di funzionalità che consentano agli utilizzatori del sistema e agli organi di controllo di inviare informazioni strutturate.		

Disponibilità di sistemi che consentano la registrazione delle informazioni regolamentate come “ricevute” appena l’informazione entra nello SDIR.		
Disponibilità di sistemi in grado di produrre la ricevuta di ritorno da inviare agli utilizzatori dello SDIR.		
BLOCCO ALLA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi automatici di blocco che trattengano per 15 minuti le informazioni regolamentate trasmesse a mercato aperto prima della diffusione ai media.		
Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco di 15 minuti posto alle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse, se richiesto dagli organi di controllo.		
Disponibilità di sistemi di blocco delle informazioni regolamentate, nel caso in cui queste ultime debbano essere diffuse alla data e ora specificate dal soggetto che ha trasmesso l’informazione.		
Disponibilità di sistemi che rimuovano il blocco posto sulle informazioni regolamentate e dare immediata diffusione alle informazioni stesse se richiesto dagli utilizzatori o dagli organi di controllo		
Memorizzazione in un’ area del sistema a massimo livello di protezione delle informazioni la cui diffusione è oggetto di blocco.		

DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI MEDIA

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffusione tempestiva, trascorsi i 15 minuti di blocco automatico nei casi previsti, di tutte le informazioni regolamentate ricevute.		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate in accordo alle priorità definite, per ciascuna categoria di informazione, nell'Allegato 3N.		
Capacità di dare priorità alle informazioni regolamentate trasmesse dalla Consob, se così richiesto dalla stessa autorità di vigilanza.		
Capacità di monitorare i propri sistemi per assicurare, con ragionevole certezza, che ogni informazione regolamentata elaborata sia diffusa con successo ai media ai quali lo stesso è connesso. Il fornitore deve in questo caso dotarsi di strumenti SIEM (Security Information and Event Management) per la rilevazione di comportamenti anomali, potenziali sintomi di attività volte a degradare, rallentare o interrompere il servizio in momenti critici.		
Capacità di riattivare le trasmissioni non andate a buon fine appena possibile da quando lo stesso ha conoscenza della mancata ricezione.		
Capacità di registrare le informazioni regolamentate come “rilasciate” quando l’informazione è diffusa dallo SDIR.		
Capacità di rilasciare agli utilizzatori ricevuta dell’avvenuta diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse. Gli utilizzatori possono ritenere avvenuta la diffusione ai media delle informazioni regolamentate trasmesse ad uno SDIR quando abbiano ottenuto la citata ricevuta da almeno due media, di cui almeno uno a carattere europeo.		

FORMATO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di diffondere le informazioni regolamentate ad ogni media a cui è connesso nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso allo SDIR dagli utilizzatori in formato PDF testo.		
CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE DIFFUSE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Capacità di garantire che tutte le informazioni regolamentate siano oggetto di automatica protocollazione e che vengano attribuite ai documenti le seguenti informazioni di profilo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2) un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3) la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4) l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5) il nome dell'utilizzatore; 6) uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7) la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8) la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; <p>Le informazioni di profilo e una chiara indicazione della fine del documento, devono essere incluse nel comunicato diffuso.</p>		
Capacità di proporre la lista dei codici identificativi delle informazioni regolamentate dalla quale l'utilizzatore selezionerà i codici opportuni.		

PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di adeguati presidi operativi in caso di possibili disfunzioni della propria operatività. Tali presidi devono assicurare che vi sia la minima disfunzione nella continuità delle operazioni dello SDIR.		
Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.		
Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.		
Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.		
ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità a diffondere sul proprio circuito, senza oneri, tutte le informazioni inviate dagli organi di controllo.		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate secondo l'ordine di ricezione da parte dello SDIR		
Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di visualizzare le informazioni regolamentate soggette a embargo o a ritardo di diffusione (15 minuti) prima della diffusione.		

<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato agli organi di controllo, che consenta agli stessi di consultare l'elenco dei riferimenti delle informazioni regolamentate diffuse con le relative informazioni di profilo con una profondità storica "on line" di almeno ventiquattro mesi e "off line", su richiesta, relative ai tre anni precedenti; l'elenco dei riferimenti deve comprendere le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); il nome dell'utilizzatore; uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate. 		
<p>Disponibilità delle funzionalità di blocco delle informazioni, come previsto nel paragrafo 3.6 dell'allegato 3I.</p>		
<p>Disponibilità di meccanismi atti a visualizzare la lista dei "referenti per i necessari contatti" e delle apposite informazioni di profilo.</p>		
<p>Garanzia di un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di acquisire nei propri sistemi il seguente insieme di informazioni in formato elettronico:</p> <ol style="list-style-type: none"> identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); il nome dell'utilizzatore; uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 		

<p>9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media;</p> <p>10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore;</p> <p>11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate;</p> <p>12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore;</p> <p>13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate;</p> <p>14. i dettagli di convalida della sicurezza;</p> <p>15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;</p> <p>16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;</p> <p>17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione;</p> <p>18. il testo integrale dell'informazione diffusa.</p>		
<p>Disponibilità delle informazioni per la Consob con una profondità storica di almeno tre anni.</p>		
<p>Disponibilità di un server per l'eventuale invio da parte di Consob di informazione regolamentata da pubblicare. Si dovrà poter comunicare utilizzando il protocollo SFTP o HTTPS. L'informazione regolamentata sarà inviata dalla Consob per la diffusione in uno dei formati previsti. L'eventuale descrizione del formato dei file XML sarà pubblicato sul sito Internet della Consob.</p>		
SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità a fornire servizi di assistenza agli utilizzatori, agli organi di controllo e ai media ai quali lo SDIR è connesso almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.</p>		

Disponibilità di un indirizzo e-mail che consenta agli organi di controllo di comunicare con tutti i referenti degli utilizzatori dello SDIR		
Reperibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.		
TENUTA DELLE REGISTRAZIONI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Uno SDIR deve avere efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 3 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata diffusa dallo SDIR, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore(codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte dei media. 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica allo SDIR le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto dei quali le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 		

<p>15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR;</p> <p>16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dallo SDIR ad avere accesso alle informazioni regolamentate;</p> <p>17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dallo SDIR a un documento durante l'elaborazione.</p>		
--	--	--

ALLEGATO 3P¹

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO		
STRUTTURA ORGANIZZATIVA		
Denominazione società		
Attività svolte		
Servizi Forniti	Tariffe applicate	
Certificazioni	Possesso del requisito (SI/NO)	
ISO 9000 o equivalente		
ISO 27001 o equivalente		

¹ Allegato aggiunto con delibera n. 16850 dell'1.4.2009.

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Separazione, anche sotto il profilo contabile, di eventuali altri servizi o funzioni svolti dai servizi e dalle funzioni riguardanti la diffusione delle informazioni regolamentate.		
Governo dell'organizzazione e delle risorse umane		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Politiche e processi di recruiting e di ingaggio di risorse e fornitori esterni mirate a minimizzare i rischi di comportamenti fraudolenti da parte del personale operante.		
Disponibilità di processi e procedure per il governo ordinato e tracciabile dell'avvicendamento del personale addetto ad attività critiche.		
Disponibilità dei piani di formazione in materia di sicurezza dei sistemi informativi indirizzati al personale interessato alla progettazione ed all'erogazione dei servizi.		
Sicurezza fisica e ambientale		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di soluzioni logistiche ed impiantistiche adeguate a prevenire rischi derivanti da minacce di natura fisica (fuoco, fumo, eventi naturali, allagamenti, sabotaggi).		

Protezione dagli attacchi eventuali		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi di rilevazione di eventuali attacchi da virus informatici ed in generale da malware e protezione dagli stessi.		
Disponibilità di sistemi di rilevazione di intrusioni e di attacchi volti all'interruzione, al dirottamento o al degrado dei servizi erogati e di sistemi di protezione dagli stessi.		
Verifiche periodiche		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Programmazione di sessioni di audit annuali e di rilevazione ed analisi delle vulnerabilità, a valle delle quali emanare un piano di rientro per la correzione delle eventuali condizioni di debolezza riscontrate.		
Orario di operatività		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di ricevere le informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.		
Capacità di fornire l'accesso alle informazioni regolamentate 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana		
Disponibilità di soluzioni tecnologiche ed organizzative che, in condizioni di normale operatività, garantiscano una disponibilità dei servizi di ricezione e diffusione delle informazioni non inferiore al 99% su base annua.		

REPORT PER L'ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO**UTILIZZATORI DEL MECCANISMO DI STOCCAGGIO**

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità della lista dei soggetti incaricati dagli utilizzatori a trasmettere le informazioni regolamentate in nome o per conto degli stessi e la lista dei referenti del processo, per i necessari contatti.		
Disponibilità di sistemi che consentano l'aggiornamento costante e tempestivo della lista di utenti e la sincronizzazione automatica con il sistema di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), dei soggetti e dei permessi di accesso al sistema di stoccaggio.		

RICEZIONE E VALIDAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Garanzia dell'interoperabilità tecnica con altri meccanismi di stoccaggio nello stesso Stato membro o in altri Stati membri UE.		
Capacità di ricevere elettronicamente le informazioni regolamentate dai suoi utilizzatori.		
Capacità di ricezione dell'informazione regolamentata trasmessa dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano per loro conto anche mediante l'utilizzo di almeno uno dei seguenti protocolli non proprietari su Internet: 1. HTTPS; 2. SFTP.		

<p>Capacità di assicurare l'uso da parte degli utilizzatori e degli SDIR che comunicano per loro conto, dei seguenti formati standard:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i comunicati e documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL, a scelta dell'emittente; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità di solidi sistemi volti a garantire la sicurezza dei mezzi di comunicazione adoperati dagli utilizzatori e dagli SDIR che comunicano con il meccanismo per loro conto e forniscono certezza per quanto riguarda la fonte dell'informazione registrata.</p>		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che ci sia certezza riguardo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'identità dell'utilizzatore in nome e per conto del quale le informazioni regolamentate sono trasmesse; al fine di perseguire tale obiettivo l'identità del soggetto segnalante sarà assicurata ricorrendo all'utilizzo di infrastrutture di firma digitale; b) se diversa da a), l'identità del soggetto che comunica, al sistema di stoccaggio, le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore; c) l'identità dell'organo di controllo che trasmette le informazioni regolamentate in nome o per conto dell'utilizzatore. 		
<p>Possesso di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di manomissione dei dati nel processo di immissione degli stessi. Al fine di perseguire tale obiettivo le informazioni trasmesse dall'utilizzatore allo SDIR devono viaggiare in forma cifrata; il testo pubblicato deve essere reso non modificabile attraverso un processo di firma digitale. Il sistema, inoltre, deve essere dotato di soluzioni di IAAA (Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione ed Accounting), al fine di impedire accessi non autorizzati e tracciare le operazioni svolte dai soggetti autorizzati.</p>		
<p>Disponibilità di adeguati sistemi che consentano, nel caso in cui sia prevista una funzione di embargo delle informazioni regolamentate non ancora pubblicate, di far viaggiare tali informazioni, dall'utilizzatore al meccanismo di stoccaggio, in forma cifrata.</p>		

<p>Disponibilità di adeguati sistemi e controlli che minimizzino il rischio di accesso non autorizzato a informazioni privilegiate non pubblicate. Al fine di perseguire tale obiettivo il gestore del sistema di stoccaggio deve erogare il servizio da locali ad accesso controllato, dotati di soluzioni di difesa perimetrale, rilevazione delle intrusioni fisiche e rilevazione delle anomalie ambientali; deve disporre di un ambiente IT ad accesso controllato e monitorato, allo scopo di rilevare e prevenire accessi e comportamenti anomali, sintomo di tentativi di intrusione nel meccanismo di stoccaggio. Il personale che ha accesso all'informazione regolamentata non pubblicata deve essere soggetto a vincoli di riservatezza, sottoscrivendo espressamente apposite clausole di NDA (Non Disclosure Agreement).</p>		
<p>Disponibilità di soluzioni tecnologiche e di policy adeguate a prevenire abusi delle risorse telematiche, potenziali veicoli di degrado delle prestazioni o interruzione dei servizi (soluzioni anti DOS - Denial of Service).</p>		
<p>Disponibilità di sistemi e soluzioni adeguati ad imporre ai soggetti che comunicano le informazioni regolamentate l'obbligo di indicare la data e l'ora di pubblicazione di tali informazioni, da memorizzare nel meccanismo di stoccaggio.</p>		
<p>Disponibilità di sistemi adeguati a garantire la memorizzazione della data e dell'ora di immissione nel meccanismo di stoccaggio, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano controllate dall'autorità competente prima dell'immissione (controllo ex ante) o dopo l'immissione (controllo ex post).</p>		
<p>Disponibilità di un adeguato numero di accessi contemporanei da parte degli utilizzatori, in relazione al loro numero complessivo.</p>		
<p>Disponibilità di un'adeguata procedura di valutazione che consenta di esaminare e accettare o rifiutare deroghe per registrazioni tardive a causa di problemi tecnici inerenti al meccanismo di stoccaggio e inoltri non conformi.</p>		
<p>Disponibilità di strumenti di ripristino che consentano agli utilizzatori di ricorrere ad altri meccanismi di registrazione anziché a quello prescritto quando quest'ultimo non funzioni.</p>		
<p>Disponibilità di sistemi in grado di fornire la ricevuta di ritorno elettronica a fronte della ricezione dei documenti. Il meccanismo di stoccaggio deve o confermare la convalida della registrazione o respingere una registrazione adducendone le motivazioni e deve avere una funzione di non ripudio.</p>		

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Possesso di adeguati sistemi e controlli che assicurino che le informazioni regolamentate siano elaborate in modo sicuro; al fine di ridurre il rischio di accessi non autorizzati ad informazioni regolamentate, le informazioni dovranno essere aggregate, elaborate, memorizzate e messe a disposizione degli utenti per classi di criticità; in altri termini, dovranno essere definite delle politiche di classificazione che permettano, “verticalmente ed orizzontalmente”, una compartimentazione delle informazioni che riduca il rischio di “sconfinamento” da parte degli operatori.		
INTEGRITA' DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE STOCCATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di un sistema che garantisca che le informazioni regolamentate che il sistema di stoccaggio detiene nella forma ricevuta dall'utilizzatore siano complete e che il contenuto delle informazioni regolamentate non possa essere modificato mentre esse sono stoccate. Qualora il meccanismo di stoccaggio accetti che le informazioni vengano registrate tramite mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici, esso deve garantire, al momento della conversione dei documenti in documenti elettronici, che il contenuto delle informazioni sia completo e non abbia subito modifiche rispetto a quello inviato in origine.		
Disponibilità di adeguati sistemi che garantiscano che le informazioni che sono state inviate al meccanismo di stoccaggio e visualizzate non siano rimosse dal meccanismo di stoccaggio. Se è necessaria un'aggiunta o una correzione, l'informazione corretta o aggiuntiva deve segnalare l'elemento modificato ed essere identificata come correzione o aggiunta; in particolare, ogni rettifica deve generare una nuova versione della documentazione già inviata.		

CONVALIDA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di convalidare le informazioni registrate, ovvero di attivare un esame automatico dei documenti registrati che ne verifichi l'aderenza tecnica alle norme previste, la completezza e l'accuratezza dei formati		
Disponibilità di opportuni meccanismi di controllo atti a verificare almeno le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> • la correttezza sintattica delle informazioni strutturate; • la correttezza del formato dei documenti inviati, che deve essere conforme ai formati previsti; • la correttezza del nome del file che deve essere conforme alla convenzione prevista all'interno del meccanismo per la specifica categoria di documento. 		
Disponibilità di sistemi atti a rilevare le interruzioni del collegamento elettronico e a richiedere la ritrasmissione dei dati la cui ricezione non sia andata a buon fine.		
FORMATO DELLE INFORMAZIONI ACCESSIBILI PER GLI UTENTI FINALI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Disponibilità di sistemi adeguati a memorizzare tutte le informazioni regolamentate relative ad un particolare utilizzatore e renderle disponibili in formato machine readable attraverso un sito Internet.		
Disponibilità di sistemi adeguati a pubblicare le informazioni regolamentate agli utenti nel loro testo integrale, senza modifiche redazionali, come trasmesso al meccanismo di stoccaggio dagli utilizzatori, in formato PDF testo.		
Disponibilità di sistemi adeguati a garantire l'accesso al pubblico delle informazioni stoccate entro un'ora dalla ricezione delle stesse, a tariffe accessibili.		
Capacità di distinguere, nella presentazione dei propri servizi agli utenti finali, tra l'offerta relativa alle informazioni regolamentate stoccate e quella relativa ai servizi supplementari a valore aggiunto.		

Disponibilità di sistemi adeguati ad offrire agli utenti finali la possibilità di ricercare, ordinare e consultare le informazioni regolamentate stoccate.		
Disponibilità di sistemi adeguati a organizzare e classificare le informazioni regolamentate in categorie, tenendo conto almeno degli elementi di profilo da 1. a 12. enumerati nell'Allegato 3L par.3.7.		
Disponibilità di sistemi che prevedano i seguenti meccanismi di ricerca delle informazioni: a) testuali; b) basati sugli elementi di profilo; c) basati su combinazioni di elementi di profilo.		
Disponibilità di sistemi che impongano agli utilizzatori di fornire gli elementi di profilo necessari, quando procedono alla registrazione delle informazioni regolamentate.		
Disponibilità di sistemi che consentano di modificare questi elementi di profilo nell'eventualità che sia richiesto dalla Consob.		
Disponibilità di sistemi che consentano di conservare le informazioni regolamentate detenute dal meccanismo di stoccaggio in un formato che consenta agli utenti di visualizzare, scaricare e stampare direttamente il contenuto integrale di tali informazioni in qualunque posto si trovi l'utente.		
Disponibilità di sistemi che consentano di registrare almeno i seguenti elementi di profilo relativamente alle informazioni regolamentate ricevute: 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la lingua in cui il testo è redatto; 8. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR 9. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'utilizzatore sulle informazioni regolamentate; 12. la provenienza dell'informazione (SDIR, Consob, emittente.....).		

REGIME LINGUISTICO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di stoccare tutte le versioni linguistiche disponibili delle informazioni regolamentate trasmesse dagli utilizzatori e facilitarvi l'accesso. Consentire l'accesso a tutte le versioni linguistiche non significa tuttavia che le informazioni debbano essere tradotte dal meccanismo di stoccaggio in lingue diverse da quelle in cui l'emittente le ha presentate.		
Disponibilità di sistemi di ricerca nella lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro di origine ed almeno in una lingua di uso comune nel settore della finanza internazionale.		
MANTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI PUBBLICATE		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di consentire l'accesso al pubblico ai documenti stoccati "on line", con una profondità storica di almeno tre anni, e "off line", su richiesta, per ulteriori due anni precedenti la disponibilità on line		
PRESIDI IN CASO DI DISFUNZIONI OPERATIVE E BACK-UP DEI DATI		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
Capacità di garantire la disponibilità del meccanismo di stoccaggio 24 ore al giorno 7 giorni a settimana.		
Garanzia di tempestiva comunicazione di indisponibilità sia agli utilizzatori del sistema sia agli organi di controllo.		
Garanzia dell'esecuzione del back-up giornaliero incrementale e settimanale completo dei dati e del back-up completo dei dischi di sistema.		
Disponibilità di risorse tecnologiche, logistiche ed organizzative tali da minimizzare i tempi di indisponibilità del sistema.		

ACCESSO RISERVATO AGLI ORGANI DI CONTROLLO		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di inviare al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate. Tale collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. <p>I file inviati dalla Consob avranno i seguenti formati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDF testo per i documenti; 2. XML per le informazioni strutturate; 3. XBRL; 4. formato "plain text", esclusivamente nel caso di documenti che non contengono né elementi grafici né strutturati. 		
<p>Disponibilità a trasmettere alla Consob, a fronte di invio di documentazione regolamentata, una ricevuta di ritorno all'indirizzo i cui dettagli saranno comunicati successivamente.</p>		
<p>Disponibilità a garantire un accesso riservato alla Consob, che consenta alla stessa di trasferire nei propri sistemi le informazioni regolamentate e le relative informazioni di profilo, 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.</p> <p>Il collegamento deve avvenire utilizzando i seguenti protocolli alternativi su rete Internet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SFTP; 2. HTTPS. 		
SERVIZI DI ASSISTENZA		
Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Disponibilità dei referenti del processo o loro sostituti almeno in un periodo compreso tra i trenta minuti antecedenti l'apertura dei relativi mercati regolamentati e la chiusura di tali mercati.</p>		

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI

Aspetto da valutare	Possesso del requisito (SI/NO)	Modalità di attuazione
<p>Possesso di efficaci misure che consentano la conservazione, per un periodo di almeno 5 anni, delle registrazioni di tutto il processo di elaborazione delle informazioni regolamentate.</p> <p>Per ogni informazione regolamentata stoccata dal meccanismo, le registrazioni devono includere almeno le seguenti informazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. identificazione dell'informazione come informazione regolamentata; 2. un numero di protocollo che identifichi in modo univoco l'informazione regolamentata; 3. la sequenza numerica delle informazioni regolamentate; 4. l'identificativo univoco dell'utilizzatore (codice fiscale per gli utilizzatori italiani e codici interni assegnati dalle società di gestione del mercato per quelli con sede in altri paesi UE o in paesi terzi); 5. il nome dell'utilizzatore; 6. uno o più codici (cfr. Allegato 3N) che identifichino la tipologia di informazione regolamentata compresa nel testo; 7. la data e l'ora di ricezione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 8. la data e l'ora di diffusione dell'informazione regolamentata da parte dello SDIR; 9. la data e l'ora di avvenuta ricezione delle informazioni regolamentate da parte del meccanismo di stoccaggio; 10. le modalità con le quali sono stati trasmessi dall'utilizzatore; 11. se del caso, i dettagli di qualsiasi embargo posto dall'emittente sulle informazioni regolamentate; 12. il nome del soggetto che comunica al meccanismo di stoccaggio le informazioni regolamentate in nome o per conto di un utilizzatore; 13. il nome dell'utilizzatore in nome o per conto del quale le informazioni regolamentate sono comunicate; 14. i dettagli di convalida della sicurezza; 15. la modalità con la quale le informazioni regolamentate sono state trasmesse allo SDIR; 16. i nominativi di tutte le persone autorizzate dal meccanismo di stoccaggio ad avere accesso alle informazioni regolamentate; 17. i dettagli di ogni significativo cambiamento fatto dal meccanismo di stoccaggio a un documento durante l'elaborazione. 		